

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1873

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Istanze del deputato Landuzzi per la nomina di un membro per uno schema di legge e spiegazione del presidente. = Seguito della discussione del bilancio di prima previsione del Ministero di grazia e giustizia pel 1874 — Approvazione di due ordini del giorno della Commissione, con aggiunte dei deputati Della Rocca e Nicotera — Al capitolo 8, Spese di giustizia, i deputati Righi e Parpaglia fanno osservazioni, a cui rivolge risposta il guardasigilli — Ordine del giorno del deputato Lazzaro, impugnato dal ministro e ritirato — Interrogazione del deputato Guerrieri-Gonzaga sulla elezione popolare di due parroci nella provincia di Mantova — Risposte del ministro di grazia e giustizia. = Domande dei deputati Serafini, Tasca e Pancrazi, e osservazioni su vari capitoli del relatore De Donno — Spiegazioni del ministro guardasigilli — Tutti i capitoli e l'articolo sono approvati. = Discussione dello schema di legge sugli stipendi ed assegnamenti dell'esercito — Opposizioni del deputato Perrone, e considerazioni in difesa dei deputati Farini, Fambri, relatore, e del ministro per la guerra — Osservazioni diverse del deputato Sella, e repliche del ministro e del deputato Fambri, relatore — Chiusura della discussione generale.

La seduta è aperta alle 2 20 pomeridiane.

PISSAVINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

MASSARI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

795. Termini Rosalia, figlia del fu conte d'Isnello, chiede che, in vista del cospicuo patrimonio consumato dal di lei genitore nelle politiche vicende, le sia assegnata un'annua pensione.

796. Il Consiglio comunale di Acquaro, provincia di Salerno, fa istanza perchè nel tracciato della linea stradale della valle del Calore sia data la preferenza a quello che passa per il detto comune.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo:

Per motivi di pubblico servizio, gli onorevoli deputati: De Pasquali di giorni 15;

Per affari particolari, Della Rocca di giorni 7; Mazzucchi di giorni 20; Silvani di giorni 8; D'Ancona di giorni 8; Finocchi di 3 giorni; Sigismondi di giorni 15; Gravina di giorni 20.

(Sono accordati.)

LANDUZZI. Ieri l'onorevole guardasigilli, nel ripresentare il progetto di legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore, ha dichiarato

che la procedura è finita e che non rimarrebbe che affidare il progetto medesimo alla stessa Commissione che lo ha già esaminato. Mi pare che, essendo completata l'istruttoria, sia il caso che l'onorevole presidente debba completare la Commissione che è mancante di un membro, e che sarebbe opportuno iscrivere tosto il progetto medesimo all'ordine del giorno.

Io prego l'onorevole signor ministro a consentire a questa mia richiesta, che spero dalla Camera non sarà rigettata.

PRESIDENTE. L'onorevole Landuzzi osserva alla Camera che nella tornata di ieri fu ripresentato dall'onorevole ministro di grazia e giustizia il progetto di legge intorno all'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, e che fu dalla Camera approvata la proposta fatta dall'onorevole ministro stesso, che questo progetto fosse rimandato alla Commissione che già era stata nominata dal Comitato. Però, l'onorevole Sineo che faceva parte di quella Commissione, oggi non appartenendo più alla Camera, l'onorevole Landuzzi chiede che la Camera proceda a completare la Commissione medesima.

Varie voci. Faccia il presidente.

PRESIDENTE. Se la Camera lo crede opportuno, allora mi riservo di farle conoscere il nome del deputato che sostituirò all'onorevole Sineo.

Quanto all'altra proposta dell'onorevole Lan-

duzzi, di iscrivere cioè questo progetto di legge all'ordine del giorno, gli farò osservare anzitutto che noi abbiamo ancora diversi bilanci a discutere, e che questi hanno la precedenza; inoltre mi è d'uopo sapere quando la Commissione si sia riunita, se essa è in grado di poter sostenere la discussione del progetto di legge medesimo, per poi riservarmi ad iscriverlo all'ordine del giorno.

Dunque lo prego per ora a non insistere in questa sua proposta.

ERCOLE. Prego l'onorevole presidente a voler iscrivere all'ordine del giorno questo progetto di legge, appena sia esaurita la discussione dei bilanci.

PRESIDENTE. Quando parleremo dei lavori della Camera, allora l'onorevole Ercole e l'onorevole Landuzzi potranno procedere a far le loro proposte. Ci sono molti progetti di legge che potrebbero essere iscritti all'ordine del giorno. Quando saranno esauriti i bilanci, io interpellero la Camera per determinare a quali di questi progetti di legge si debba dare la preferenza; ed allora gli onorevoli Ercole e Landuzzi potranno esporre alla Camera quelle considerazioni per le quali credono che quel progetto di legge debba essere posto senz'altro all'ordine del giorno. Si riservino dunque a tempo opportuno, senza pregiudizio delle loro proposte.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PEL 1874.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio di prima previsione pel 1874 del Ministero di grazia e giustizia.

Nella seduta di ieri la discussione generale è stata chiusa. Ora trattasi di porre ai voti i due ordini del giorno proposti dalla Commissione.

Il primo è il seguente:

« La Camera confida che il ministro guardasigilli prenderà a riordinare l'amministrazione del Fondo per il culto, all'oggetto di assicurarne un efficace controllo, col presentare eziandio, all'occorrenza, quei progetti di legge che fossero riconosciuti necessari. »

Ordine del giorno che l'onorevole ministro ha dichiarato di accettare. Però l'onorevole Della Rocca ha proposto quest'aggiunta: « ed invita altresì il guardasigilli ad esaminare i conti dell'amministrazione del Fondo pel culto, dando sollecito ragguaglio alla Camera del risultamento dell'esame di cui trattasi. »

Prego la Commissione a dichiarare se accetta quest'aggiunta.

DE DONNO, relatore. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare l'aggiunta dell'onorevole Della Rocca, tanto più che è nell'ordine delle sue idee; è implicita tanto nell'ordine del giorno, quanto nella serie dei documenti che ci sono stati presentati.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Non ho difficoltà di accettarla per le ragioni già dette dall'onorevole relatore, che cioè nell'ordine del giorno proposto dalla Commissione si contiene implicitamente codesto invito al Ministero.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'ordine del giorno coll'aggiunta dell'onorevole Della Rocca. (*Vedi sopra*)

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

(È approvato.)

L'altro ordine del giorno della Commissione è il seguente:

« La Camera, confidando che il ministro di grazia, giustizia e culti presenterà, al più presto, i conti degli Economati generali del regno degli anni 1871 e 1872, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 agosto 1867, e richiamerà quelle amministrazioni al disposto del decreto 26 settembre 1860, n° 4033, e decreti e regolamenti in vigore, attuando sane economie, lo invita a presentare alla Camera, insieme ai bilanci di definitiva previsione del 1874, speciale relazione sull'andamento amministrativo degli Economati generali del regno. »

E l'onorevole Nicotera propone quest'aggiunta. Dopo che si è detto: « speciale relazione sull'andamento amministrativo degli Economati generali del regno, » si aggiunga: « e l'elenco delle pensioni. »

La Commissione accetta?

DE DONNO, relatore. La Commissione accetta, tanto più che è una questione già decisa, su cui non c'è dubbio.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Acconsento.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti quest'ordine del giorno accettato dalla Commissione e dal ministro, coll'aggiunta dell'onorevole Nicotera.

(È approvato.)

Si passerà alla discussione dei capitoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli:)

Titolo I. Spesa ordinaria. — Amministrazione centrale. — Capitolo 1. Ministero (Personale), 456,500 lire.

Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio), lire 48,000.

Amministrazione giudiziaria. — Capitolo 3. Magistrature giudiziarie (Personale), lire 20,303,000.

Capitolo 4. Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio), lire 880,000.

Capitolo 5. Archivi (Personale), lire 307,500.

Capitolo 6. Archivi (Spese d'ufficio), lire 45,000.

Capitolo 7. Archivi (Spese variabili), lire 16,000.

Capitolo 8. Spese di giustizia, lire 6,200,000.

RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Righi ha facoltà di parlare.

RIGHI. Sopra questo capitolo 8 delle spese di giustizia l'onorevole relatore fece delle considerazioni abbastanza gravi, perchè l'onorevole ministro guardasigilli debba cercare di provvedere nel più breve tempo possibile. Sarebbe già bastevole per richiamare tutta l'attenzione della Camera, e dell'onorevole ministro guardasigilli, quello che si afferma molto giustamente nella relazione, perfettamente all'unisono con tutti coloro che si occuparono di questo bilancio negli anni anteriori, che cioè il nostro paese spende per ispese di giustizia immensamente, e fuori d'ogni proporzione, di più che non avenga negli altri paesi.

Io mi preoccupo ancora più di questo eccesso di spesa, in quanto che sono sotto l'impressione di un fatto di genere del tutto opposto, ma di non minore rilievo, che cioè in alcuni momenti, in alcuni stadi dei processi penali si adopera dall'autorità giudiziaria una soverchia economia, e specialmente in allora che si tratterebbe di stabilire la base del procedimento penale, quando trattasi cioè di riconoscere le circostanze di fatto che avrebbero accompagnato l'azione delittuosa. Qualche difetto in ciò, e ben grave, ci deve essere certamente, avvegnachè noi spendiamo immensamente di più di tutte le altre nazioni, eppure regoliamo il trattamento di tutti coloro i quali vengono chiamati a contribuire sia in qualità di periti che di testimoni, di giurati o di altro, allo sviluppo dell'istruzione processuale penale, regoliamo, dico, il trattamento di tutti costoro con una tariffa che non è neppure per approssimazione remuneratrice del servizio che viene loro richiesto dallo Stato, per modo che vedendosi costoro non solo non remunerati del lucro cessante, ma neppure delle spese che effettivamente incontrano, per modo che considerano tale loro dovere come un'imposta speciale e cercano di sottrarvisi per quanto possono.

D'altra parte, e ciò espongo non come appunto, ma come una semplice considerazione, il Ministero pubblico in genere è molto rigoroso nell'ammettere la legalità e quindi la liquidazione e conseguente risarcibilità degli accessi che vengono fatti sul luogo dove si compì il delitto. Specialmente dai pretori nelle campagne questo rigore se non impedisce che

alcuni accessi si facciano, impedisce però che se ne facciano quanti, credo, sarebbe forse necessario.

Richiamo l'attenzione sopra questo fatto, avvegnachè l'accesso giudiziale è quello che stabilisce la base sicura, incontrovertibile dell'azione criminosa, ed i processi talvolta riescono a male precisamente per il motivo che non si è affermato in tutte le sue circostanze il fatto delittuoso.

Del resto, ripeto, io velli richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli sopra questo difetto della nostra amministrazione che si manifesta sotto un duplice punto di vista, di un eccesso di spesa nel complesso e di una deficienza, a quanto io credo, dipendente da una soverchia economia in un momento in cui il processo avrebbe invece bisogno di essere soccorso con maggior cura e dispendio, perchè abbia a cessare. D'altra parte dichiaro che io sono pienamente fiducioso che si provvederà nel miglior modo possibile, dandomi di ciò affidamento l'intelligenza e l'energica volontà di cui già diede prova nei suoi primi atti l'onorevole ministro guardasigilli.

PARPAGLIA. Non v'è anno in cui la Commissione del bilancio non chiami l'attenzione della Camera su questo capitolo. In verità ora da tre anni lo vediamo stazionario, ma prima ha avuto sempre un progresso saliente, fino a giungere a lire 5,800,000. L'onorevole Messedaglia fin dal 1872 si è pur preoccupato di questa questione, e si sforzava spiegare le differenze che esistevano per questo titolo nel bilancio d'Italia e quello della Francia.

Veramente io non divido pienamente l'opinione dell'onorevole Messedaglia, che ripeté la differenza dal maggior numero dei processi e cause penali in Italia. Minore il numero dei processi in Francia, quindi minore dovesse anche essere la spesa. In questa asserzione incontro un'esattezza solo vera in parte. Se noi confrontiamo il numero dei processi e delle cause portate innanzi alla Corte d'assise dei due paesi, io convengo con lui. Egli è certo che in Francia il numero delle cause è molto minore di quello che sia in Italia. Però, se confrontiamo i processi dinanzi ai tribunali ed alle preture od autorità di polizia, abbiamo il contrario, cioè il numero dei processi è quasi doppio in Francia. Io credo che non basta solo accennare la differenza della spesa, ma sia mestieri indagare quali possano essere le cause di questa differenza così grave e così sensibile.

L'onorevole Righi ne accenna una. Egli dice: io credo che le spese processuali da noi sono troppo gravi negli ultimi stadi del giudizio, forse perchè si fa un'economia eccessiva nello stadio dell'istrutto-

ria, nel quale appunto si tratta di accertare e stabilire i fatti per determinarne indi il carattere, misurarne la competenza, e vedere poi se il fatto sia o non sia tale da essere portato come reato innanzi all'autorità che deve giudicare.

In verità io non posso essere d'accordo coll'onorevole Righi, perchè, servendomi appunto dei criteri della statistica, mi risulta che le trasferte dell'autorità giudiziaria in Italia sono in numero maggiore di quello che sia in Francia. Ora, se in Francia, che si toglie a paragone, si ottiene un'economia così sensibile in questa parte di servizio, trovo che il fatto accennato dall'onorevole Righi non porta alla conseguenza da lui accennata.

Esiste una grandissima differenza tra la Francia e l'Italia sulle spese di trasferta; ma questa non si deve ripetere solo dal numero, bensì dall'ammontare di ciascuna trasferta. E la spiegazione è facile; perchè, se in Francia la popolazione è molto maggiore di quella d'Italia, l'Italia invece ha una superficie molto più larga ed estesa. Quindi le distanze sono maggiori dai centri di residenza delle autorità giudiziarie, epperchè sono maggiori le indennità chilometriche. Pertanto si riscontra una differenza di qualità di indennità, di trasferte più che di quantità. Però, a me pare che anche in questa parte vi dovrebbe essere qualche economia.

Debbo rimarcare che il maggior numero delle trasferte si riferisce alla categoria dei pretori. Infatti noi vediamo che salgono a più di 34,000, secondo gli ultimi dati statistici del 1871. In verità questo è un po' troppo, se noi lo paragoniamo colle trasferte dei giudici dei tribunali e col numero degli affari.

E, a parlare schietto, io ripeto: che la vera causa di questa quantità di trasferte dipende dalle condizioni in cui si trovano i pretori. I pretori sono meschinamente retribuiti, e specialmente quelli di ultima categoria non possono provvedere ai più stretti bisogni di sussistenza. Allora che cosa si fa? Si cerca di ottenere indirettamente qualche cosa dal bilancio dello Stato, valendosi delle trasferte. E se dico ciò, non lo dico solo perchè così io penso, ma lo dico perchè mi consta per fatti e per mia esperienza.

Alcuni degli stessi pretori dovettero confessare che, con famiglia numerosa, col magro stipendio, era impossibile di potere provvedere ai più stretti bisogni, ed erano forzati cercare indirettamente di trovare qualche altra risorsa colla indennità per trasferta.

Dico di più che, quando qualche pretore è traslocato da una pretura all'altra, la prima cosa che fa

è quella di guardare il numero dei comuni, e la distanza tra loro, pensando all'indennità chilometrica e al maggior numero di trasferte, o di accessi giudiziari. Era la stretta necessità che a ciò lo spingeva, non disegno di mancare ai propri doveri. (*Alcuni segni di adesione*) Mi piace che alcuni dei miei colleghi facciano segni di adesione.

Io spero quindi che l'onorevole guardasigilli, come ha promesso, e, come non dubito, manterrà la sua promessa, possa, come più presto, migliorare la condizione dei pretori in modo che possano avere uno stipendio tale da provvedere a se stessi, ed allora vedremo diminuire sensibilmente questo capitolo.

Ma vi è un altro fatto il quale deve richiamare l'attenzione della Camera.

Noi abbiamo una spesa considerevole per indennità ai testimoni ed ai periti. Io ho consultato la statistica, e mi risulta che nelle cause nanti le Corti d'assise, in media, si contano undici testimoni per ciascuna causa; nelle cause nanti i tribunali abbiamo quattro testimoni; nelle cause nanti le preture abbiamo due testimoni.

A me pare che questo numero debba richiamare non poco l'attenzione dell'onorevole guardasigilli, se considera che in Francia abbiamo una proporzione ben diversa. In Francia la media dei testimoni per ciaschedun giudizio nanti le Corti d'assise è di otto; nanti i tribunali, di due.

Eppure in Francia si dice dalla Commissione e si consente dal Governo che l'amministrazione della giustizia, per la parte penale, procede molto bene; anzi tutte le Commissioni nostre del bilancio in questa parte prendono a modello quel paese.

Io ho detto a me stesso: o che in Italia sono troppi i testimoni e periti, o che in Francia ve n'ha meno del necessario.

Non potendo ammettere la seconda ipotesi, debbo accettare il primo criterio. Questo criterio che mi somministra la statistica viene pure in appoggio della mia poca esperienza e delle mie convinzioni.

A me risultò che almeno un terzo dei testimoni che il pubblico Ministero presenta nelle sue liste nei giudizi penali potrebbe essere eliminato.

A persuaderci di questo valga il fatto che lo stesso Pubblico Ministero in molte cause rinuncia all'audizione d'una parte di testimoni. Il male non è solo nell'esuberanza della lista del Pubblico Ministero, ma da ciò ne nasce un altro, ed è che la difesa, nei casi nei quali l'accusato è ammesso al beneficio della gratuita clientela, contrappone un'altra lista egualmente numerosa. Imperciocchè, se il Pubblico Ministero ha creduto di giustificare un fatto

di poca rilevanza con due o tre testimoni, la difesa crede suo interesse di escludere anche quell'elemento di accusa, non sapendo quale apprezzamento faccia chi giudica.

Credo che l'onorevole guardasigilli potrebbe richiamare l'attenzione degli ufficiali del Pubblico Ministero su questo fatto, onde abbiassi una diligenza maggiore nel formare la lista dei testimoni nei giudizi penali. Sono certo che ciò avrà per risultato una considerevole diminuzione in questo titolo del bilancio.

Si dice che in Italia ci troviamo in condizioni diverse da quelle in cui trovansi la Francia, poichè presso di noi i testimoni non vogliono di buon grado deporre, depongono di mal animo, e che quindi è mestieri radunare maggiori elementi per stabilire fatti da portare elementi di accusa.

Anzitutto non ammetto in tesi generale questo fatto, e credo che in Italia le cose stieno per questo lato come in Francia; ma, quando pure lo si voglia ammettere, non muta lo stato delle cose. Se voi partite dalla base che i testimoni tacciano, tanto fa che sieno dieci o venti. Si deve solo avere cura che depongano o possano deporre di cose importanti e gravi.

Non deve tenersi a base dei giudizi il numero dei testimoni, bensì la importanza delle dichiarazioni da loro fatte.

Mi piace constatare che questo titolo ha richiamata l'attenzione dell'onorevole guardasigilli fino dal 1872; tanto è vero che ha creduto di nominare una Commissione con decreto 22 dicembre 1872, la quale aveva l'incarico di studiare le cause per cui si devono sopportare così gravi spese di giustizia penale. Nonostante siasi nominato questo ispettorato generale, vedo che ora nello scorcio del 1873 abbiamo riprodotte le cifre medesime del 1872; di più vi sono le spese dell'ispettorato che gravitano sul bilancio.

Io chiederei quale fu il risultato degli studi di questo ispettorato, e chiederei quali nozioni ha dato al ministro di grazia e giustizia, per vedere se sia possibile qualche economia, per poter misurare le cause del maggiore o minore dispendio di questa categoria. Trovo invece silenzio nella relazione del bilancio, e senz'altro riprodotta la cifra del 1873 in lire 5,800,000.

L'onorevole ministro, è vero, mi potrà dire che questa Commissione è stata nominata nel dicembre 1872, e quindi non ebbe ancora il tempo di concludere i suoi studi per poter venire dinanzi il Parlamento con proposte studiate ed ordinate. Io l'ammetto, e però mi sarei contentato almeno di sapere

dall'onorevole ministro se dalla ispezione degli studi fatti da questo ufficio creato appositamente, possiamo essere autorizzati a concepire la speranza di vedere diminuita questa categoria nel tempo avvenire.

Io non fo proposta, ma solo raccomando all'egregio signor ministro di vedere le differenze che vi corrono negli atti di istruttoria che si compiono da noi, da quelli che si compiono presso le altre nazioni d'Europa. E più che tutto io richiamo l'attenzione sulla sproporzione che abbiamo nel numero dei testimoni che si chiamano per i giudizi in Italia e il numero dei testimoni che si chiamano in Francia, in Germania ed altri paesi civili di Europa, perchè credo che un fatto così grave, che porterebbe nientemeno che la differenza di un terzo del numero dei testimoni e quindi di un terzo delle spese, possa meritare l'attenzione del guardasigilli, e non dubito punto che il ministro vi ponga tutto il suo zelo. Egli ha già mostrato di tenere molto a cuore la magistratura, di tenere molto a cuore tutti i rami dell'importante servizio dell'amministrazione della giustizia. Egli userà la sua autorità ed influenza, acciocchè possa ottenersi un miglioramento e, se non possiamo paragonarci alla Francia per le economie nelle spese di giustizia, potremo almeno alla medesima accostarci.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Argomento di antiche e sempre rinnovate querele sono le spese della giustizia, e non si può in verità negare, gettando semplicemente un occhio sulla cifra che figura in bilancio, come essa sia imponente e grave.

Ma conviene confessare che, se il male è antico, il rimedio non si è ancora trovato, ed io non presumo, malgrado le gentili espressioni di cui mi onorarono gli onorevoli preopinanti, e malgrado la fiducia che mostrarono di riporre nella mia opera, di poter essere il medico di questa malattia.

Signori, coloro che vogliono studiare con molta diligenza e accuratamente queste cifre del bilancio, sarebbero obbligati ad addentrarsi in molte e difficili disquisizioni, e probabilmente riuscirebbero a scoprire cause a cui non pensarono giammai, e a vedere dileguate quelle sulle quali essi si erano singolarmente fermati.

Non sarà certamente sfuggito alla vostra attenzione come i due onorevoli che ragionarono sopra questo argomento, cominciarono a confutarsi fra di loro, il che vi dimostra come in questa materia facilmente si verifichi il detto, che tante sono le opinioni quante sono le teste.

L'onorevole Righi trovò che si facevano pochi accessi soprattutto nel primo stadio dei processi,

precisamente quando maggiormente ve ne era il bisogno ; all'incontro l'onorevole deputato Parpaglia ha notato che sono eccessivi, precisamente in quello stadio della procedura, gli accessi, ed osservò che forse se ne può accagionare lo stato misero in cui si trovano i pretori.

Può darsi che, fra le due discordanti opinioni, il vero stia nel mezzo, e che gli accessi non siano nè soverchi nè scarsi, oppure, se per una parte o per l'altra si pecchi, il peccato non sia capitale, ma semplicemente veniale.

Io naturalmente sento ripugnanza a credere che vi siano pretori che dimentichino il loro dovere al punto di cercare un compenso alla scarsa loro retribuzione in questi diritti di accessi giudiziali ; ma sicuramente io non potrei assicurare la Camera che ciò non accada. Però, se accade, non può essere che un caso, ed un caso poco frequente ; poichè, se fosse frequente, al certo l'attenzione del Governo sarebbe stata richiamata sull'inconveniente, e non si sarebbe mancato di provvedere.

L'onorevole deputato Righi ha notato che le indennità che si danno ai periti ed ai testimoni, secondo le nostre tariffe, sono scarse.

Voi comprendete che, se io seguo la via che mi addita l'onorevole Righi, l'anno venturo dovrei probabilmente venire a presentarvi una cifra un po' più elevata.

RIGHI. Io non ho mica consigliato l'aumento ; ho detto *in onta*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ha detto che le indennità erano insufficienti e scarse, e, se non l'ha detto, lo dirò io. Veramente noi retribuivamo molto male i periti, i quali non vogliono più presentarsi, e, se si presentano, è perchè li forziamo colla legge ; ma non per questo, stante le condizioni poco prospere delle nostre finanze, il Governo ha creduto che sia giunto il momento di trattare più largamente i periti e i testimoni.

Quanto ai testimoni vi dirò che vi è una notevole differenza fra la tariffa nostra e la francese ; ma a questo proposito osservo che la differenza si verifica dacchè la nostra tariffa accorda ai testimoni l'indennità di trasferta quando essa avviene al di là dei due chilometri ; invece in Francia non la si dà che quando la trasferta eccede i dieci chilometri.

Voi vedete come la differenza sia notevole e come può portare un gran divario nelle spese.

Non è questa la sola diversità che esiste tra noi e la Francia. Noterò la capitale, ed è la quantità dei reati. Quando l'Italia, per le condizioni sue eccezionali, produce sgraziatamente una criminalità molto più larga, non è da stupire se è condannata

a sopportare anche un gravame più forte di spese di giustizia.

Un altro punto di diversità consiste nelle indennità agli uscieri per compensarli della scarsità dei loro proventi. Presso di noi l'uscieri il quale non ricava dai proventi della giustizia civile una determinata somma, ha diritto di ottenere un compenso dallo Stato ; questo compenso sale complessivamente alla somma di 800,000 lire. La Francia accorda questo compenso in una proporzione molto più limitata, e credo che non arrivi al quarto di questa somma.

Io credo che sarei troppo lungo se andassi svolgendo innanzi a voi tutte le cause che possono influire alla spiegazione di questo complicato problema.

Preferisco di finire col dichiarare ed assicurare alla Camera che farò uno studio speciale di questa materia e andrò indagando le cause che veramente possono influire ad aggravare oltre il dovere e oltre il giusto queste spese, e, quando mi risulti che in realtà vi sia qualche eccesso e qualche irregolarità od abuso, io mi farò un dovere di apportarvi rimedio. Non so se converrà di por mano anche alle nostre tariffe, ma, quando mi persuadessi che esista anche questo bisogno, io cercherò di soddisfarlo.

Dirò ancora una cosa che mi si presenta in questo momento all'attenzione, e che fu pure oggetto di qualche osservazione da parte dei preopinanti.

Si è notato che la quantità dei testimoni i quali si sentono nei giudizi nostri penali eccede la media che ci viene indicata pei tribunali francesi. Questa è una verità, e su questo punto io sono propenso ad accettare come fondata, almeno in gran parte, l'osservazione che è stata fatta dall'onorevole Parpaglia.

Io credo che, sia timore, sia troppa cautela dei nostri magistrati, certo è che si chiama un numero eccessivo di testimoni, tanto avanti ai tribunali correzionali, quanto avanti alle Corti di assisie.

Diceva bene però l'onorevole deputato, che il numero elevato dei testimoni dell'accusa provoca un numero anche elevato di testimoni nella difesa, ed io aggiungerò che i nostri magistrati, per un sentimento d'indulgenza, facilitano molto nell'ammissione al beneficio dei poveri nei giudizi penali, il che fa sì che lo Stato non sostiene soltanto le spese per l'accusa, ma sostiene anche in grandissima parte le spese della difesa, e non della difesa necessaria, ma di una difesa spesso troppo larga ed esuberante.

Sopra questo punto io mi propongo di rivolgere singolarmente la mia attenzione ed il mio studio e

procurerò, coll'aiuto della magistratura, di riuscire a ridurre il numero dei testimoni ai bisogni della giustizia.

Credo pure che si potrà ottenere qualche economia incoraggiando la magistratura ad abbreviare il corso dei nostri dibattimenti penali. Se si fa ugualmente un esame statistico della durata dei nostri dibattimenti e della durata dei dibattimenti in Francia (poichè la Francia viene addotta frequentemente ad esempio, e sta bene, poichè la legislazione di quel paese assomiglia alla nostra), io credo che in realtà i nostri dibattimenti si prolunghino molto più che non quelli della Francia.

Spero che con questi mezzi, e con gli altri studi che mi propongo di fare, si potrà riuscire ad alleggerire alquanto le spese di questa parte del bilancio.

PARPAGLIA. Io non posso che essere soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole signor ministro, avendo trovate esatte alcune mie osservazioni specialmente nella seconda parte di esse.

L'onorevole signor ministro anzi mi ha ricordato cosa che io avevo sul momento dimenticata, cioè che la esuberanza dei testimoni nelle liste fiscali porta anche ad un'altra conseguenza ed è questa: che si protraggono i giudizi per più giorni e quindi si aumenta l'indennità per i giurati che è molto maggiore di quello che sia l'indennità pei testimoni.

L'onorevole signor ministro guardasigilli ha dichiarato che per parte della magistratura si è anche un po' larghi sia nell'accordare il beneficio della gratuita clientela, sia accettando la controlista di difesa nei dibattimenti penali. Io, ben lungi dal fare una censura alla magistratura, le farei un elogio, perchè, in questo modo, assicura meglio la libertà assoluta della difesa, assicura meglio il mezzo per cui ciascheduno possa realmente difendersi.

Del resto a me pare strano che, mentre per parte del Pubblico Ministero non si ha un controllo della sua lista ed egli la presenta e cita quei testimoni che vuole e che crede utile all'accusa, si voglia esercitare un controllo eccessivo e pericoloso a danno della difesa di un cittadino.

Io credo che la nostra magistratura si sia ispirata a veri principi di giustizia e di eguaglianza in faccia alla legge nel trattamento dei procedimenti penali, quando ha usata una certa latitudine verso gli stessi accusati.

Io confido che l'onorevole ministro, poichè lo ha dichiarato alla Camera, farà tutti quegli studi e porterà tutti quei miglioramenti che le condizioni del nostro bilancio permetteranno, nel migliorare le condizioni della magistratura specialmente infe-

riore, introducendo d'altra parte le possibili economie nel titolo delle spese.

LAZZARO. Non è mio intendimento di entrare nel medesimo argomento trattato dagli onorevoli preopinanti, poichè io sono convinto che il vero rimedio ai mali deplorati, non solo dalla presente Commissione, ma da quelle che l'hanno preceduta, è nella riforma dell'ordinamento giudiziario e della procedura penale. Tutti gli altri espedienti non saranno che palliativi, ma fintantochè noi non ci metteremo in capo di venire ad una riforma seria del nostro ordinamento giudiziario, ed anche della procedura penale, le spese saranno sempre su per giù le medesime. Quindi io credo che qualche palliativo si possa trovare, ma un rimedio no.

Ho presa la parola per richiamare l'attenzione della Camera sopra una questione che credo abbia un addentellato appunto col capitolo che ora si discute. Intendo parlare di quella sollevata ieri dall'onorevole Della Rocca relativamente alle spese giudiziarie, le quali sono anticipate dai deponenti nelle casse della cancelleria, per obbligo di legge.

L'onorevole ministro guardasigilli ieri dichiarò che il Governo non poteva prendere alcuna determinazione intorno ad una questione così importante, poichè ci era una giurisprudenza controversa, se il Governo fosse o no responsabile, di fronte ai terzi, delle somme da loro depositate presso ufficiali governativi, e perdute per malversazioni.

Conchiuse le sue dichiarazioni dicendo che era una questione piuttosto di finanza che altro; il che mi fa credere che nel suo modo di vedere, se la nostra finanza si trovasse in condizioni migliori, egli non esiterebbe punto a stabilire che le somme perdute dai terzi, per opera di qualche infedele agente del Governo, venissero loro restituite.

A me pare che una questione simile, quando fu sollevata dalla Camera, debba risolversi, e non tanto nell'interesse dei terzi, quanto nell'interesse di un principio elevato, cioè di sapere se è la giustizia che deve prevalere sul fisco, o il principio fiscale che deve prevalere su quello della giustizia.

Ecco la questione, secondo me, questione grossa, che pur si contiene nell'incidente sollevato ieri dall'onorevole Della Rocca e da altri nostri onorevoli colleghi.

Sta in fatto che parecchi cittadini hanno depositato, presso le cancellerie di varie Corti d'appello, delle somme a termini di legge; sta in fatto che queste somme sono andate perdute perchè il cancelliere se le ha appropriate; sta in fatto che i deponenti domandano la restituzione di queste somme al Governo, dicendo: voi siete responsabile, poichè

noi abbiamo depositato queste somme in mano di un funzionario vostro. Notate poi che esso non ha cauzione, e, non avendo cauzione, non può assolutamente nascere dubbio che il Governo debba fare la restituzione ai terzi.

Con molta meraviglia sentii che pur è questione di ciò. Ora, a me pare, e credo che debba parere a tutti, che questione qui assolutamente non c'è, nè assolutamente ci può essere.

Ripeto che si tratta di denari depositati, a termini di legge, non per volontà di terzi, nella cassa della cancelleria, nelle mani di un pubblico funzionario garantito e nominato dal Governo, senza che questo dia la cauzione. Costui prende la cassa, la porta via; i terzi si rivolgono al Governo. Il Governo deve o non deve restituire? Per me è verità inconcussa che il Governo deve restituire, e non voglio il cielo che cominciassimo a tergiversare in una questione di questo genere! In tal caso che diverranno le autorità governative a fronte del paese?

Allora la fiducia pubblica sarà completamente scossa verso tutti i pubblici funzionari, e avremo il disordine morale.

Epperò, parendomi che la questione meriti seriamente l'attenzione della Camera, io invito l'onorevole ministro a far restituire agli aventi diritto le somme depositate a termini di legge negli uffici delle cancellerie e che per malversazione avvenuta furono sottratte, col seguente ordine del giorno che fu pure sottoscritto dall'onorevole Della Rocca, il quale ha dovuto assentarsi per gravi motivi di famiglia dopo notizie avute ieri a sera.

Ecco il mio ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministero a restituire agli aventi diritto le somme depositate a termini di legge negli uffici di cancelleria e che per malversazioni avvenute ne furono sottratte. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole deputato Lazzaro ha richiamata di nuovo l'attenzione della Camera sopra una questione che è stata dibattuta nella tornata di ieri.

Egli pensa che nella tornata di ieri io abbia manifestato un principio il quale non sia conforme all'equità e alla giustizia, e nè tampoco alla dignità del Governo. Egli suppone che io abbia detto che il Governo non restituisce i depositi, fatti nelle cancellerie e sottratti da qualche funzionario, perchè le condizioni nostre finanziarie non sono molto floride, ma abbastanza infelici.

Io credo che l'onorevole Lazzaro non ha inteso le mie parole, o che io mi sono male spiegato; poichè io, ragionando, diceva, che non era poi da me-

ravigliarsi se le finanze facevano valere i loro diritti dinanzi ai tribunali, e se non volevano fare un atto di larghezza verso coloro che reclamavano i depositi, quando si poneva mente alle condizioni in cui le finanze stesse si trovano; se c'è un debitore il quale debba provveder bene alla difesa dei suoi diritti, mi pareva e mi pare che sia certamente la finanza. Ma è stato lontano dal mio pensiero l'ammettere che le finanze non siano, sol perchè non si trovano in prospere condizioni, tenute a soddisfare quel debito.

La questione sta principalmente nello stabilire se il debito esiste. L'onorevole Lazzaro vi propone di dichiarare che il debito sussiste e che la restituzione dei depositi debba essere senz'altro eseguita.

Io sono altamente meravigliato che si venga a fare, in un ramo del Parlamento, una proposta la quale conterrebbe una evidente usurpazione delle funzioni che appartengono al potere giudiziario. Quando sentii leggere l'ordine del giorno dell'onorevole Lazzaro mi pareva sentire il cancelliere di una Corte d'appello o di cassazione che leggesse il dispositivo di una sentenza.

LAZZARO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non credo, signori, che voi vorrete mettervi per questa via. Non dico di più, e recisamente mi oppongo a cotesto ordine del giorno.

LAZZARO. In verità mi meraviglio della scoperta fatta dall'onorevole guardasigilli, che il mio ordine del giorno somigliasse alla disposizione di un cancelliere della Corte d'appello.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Alla sentenza letta dal cancelliere di una Corte. (*ilarità*)

LAZZARO. Sia anche: che somigliasse ad una sentenza letta da un cancelliere.

L'onorevole guardasigilli guarda la questione da un punto di vista ben diverso dal mio. È probabile che ieri io non l'abbia inteso bene; ma sta in fatto che di questa, che è una questione di giustizia nella sua essenza, se ne è fatta una faccenda di finanza. Ora, non è quando un deputato viene qui a parlare in nome d'un principio di giustizia che il ministro doveva fare paragoni ed immagini, facendo dello spirito, il quale non trova proprio il suo luogo. Capisco, onorevole guardasigilli, che, invertendo i termini della questione o travisandola, è molto facile dir cosa spiritosa, ma niuno potrà negare che ieri, quando l'onorevole Della Rocca espose il fatto come era avvenuto, l'onorevole guardasigilli si è volto dal lato del ministro delle finanze dicendo che ormai non si può largheggiare, dappoichè le finanze

si trovano in cattivo stato. Di qui si vede che il principio di giustizia si tiene subordinato a quello della finanza.

Ora io ho sollevata la questione a quest'altezza, onorevole ministro guardasigilli; se ella l'ha vista attraverso le sue abitudini forensi, allora la colpa certamente non sarà la mia, che l'ho vista attraverso le mie abitudini di deputato, ma sarà sua, che l'ha vista attraverso quelle, che qui avrebbe dovuto abbandonare.

Posto ciò veggo che non si sta più nel merito della cosa, e che si fa una questione di competenza, e si dice: la Camera si mette per una via lubrica, invade le attribuzioni dell'ordine giudiziario. Ed è in vista di ciò che l'onorevole guardasigilli non accetta il mio ordine del giorno.

Ora a me non parve che la mia mozione invadesse le attribuzioni dell'ordine giudiziario, poichè io parto da un concetto diverso da quello da cui parte l'onorevole guardasigilli. Egli dice: c'è una questione. Io credo invece che non è possibile trovarla dove la luce è chiarissima, dove si vedono taluni che hanno depositato non volontariamente il denaro in casse del Governo, donde fu sottratto per opera di agenti governativi.

L'onorevole guardasigilli, ripeto, vede in ciò una questione. Io me ne dolgo, perchè vi scorgo un principio di equità e di giustizia da far trionfare; ed il mio ordine del giorno era ispirato appunto dal principio suddetto.

Sono dolente, ripeto, che l'onorevole ministro guardasigilli voglia soffocare una questione di principio sotto una questione di forma, ma in questo modo non persuaderà mai nessuno, che nel Governo italiano, procedendo come si procede, i principii di giustizia vengano soffocati da principii di fiscalismo. *(Bene! a sinistra — Movimenti a destra)*

Intanto, dopo la dichiarazione dell'onorevole guardasigilli, preoccupandomi delle condizioni che la Camera farebbe ai terzi davanti ai tribunali, ove politicamente respingesse la mia proposta, perchè sono sicuro che moralmente la Camera dei deputati non la potrebbe respingere, io la ritiro; ma ritengo sempre che, ove ai principii di giustizia continuassero a prevalere quelli fiscali, ne verrebbe molto danno, tanto più che per questo fatto cominciano a disgustarsi anche gli uomini più devoti alle presenti istituzioni, autorizzandosi i nostri nemici a fare dei paragoni odiosissimi, che ogni uomo onesto, ogni patriota deve immensamente deplorare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che l'onorevole Lazzaro volle farmi troppo onore supponendo che io abbia voluto far prova di spirito. Ve-

ramente io ho espresso un'immagine che si presentava naturale al mio pensiero, avendo ormai l'abitudine di assistere frequentemente alla lettura delle sentenze. La cosa mi parve tanto somigliante, che un moto spontaneo mi ha condotto a dire una proposizione, la quale veramente non ha il merito dello spirito.

Aggiungerò ora una circostanza che forse sull'animo dell'onorevole Lazzaro eserciterà una certa influenza.

Egli ignora probabilmente che sono pendenti molti giudizi su questo riguardo, giacchè non si tratta solo di Napoli, disgraziatamente queste malversazioni non hanno disonorato solo il suo paese, ma ancora altre città, e non poche, d'Italia.

Ora, posto questo fatto, non è permesso di dire che non vi sia questione. Nella mente dell'onorevole Lazzaro la cosa si presenta chiara, ed io non voglio contestarlo; ma egli dovrà pure ammettere che ad altre persone è permesso di pensare diversamente, e di vedere la questione dove egli non la vede, ed in effetti molti portarono la disputa davanti ai tribunali, ed i tribunali inferiori l'hanno decisa anche in senso vario. Ciò proverà ancora meglio all'onorevole Lazzaro che vi sono delle persone, le quali fanno professione di leggi, e professione di giudicare, e non pensano come egli la pensa, vale a dire che non si possa mover dubbio sulla restituzione dei depositi.

Ora io domando all'onorevole Lazzaro ed alla Camera: poichè esistono questi giudizi, poichè la questione sta davanti ai tribunali, sarebbe conveniente di pigliarla dai tribunali e portarla alla Camera, ed invitare la Camera a decidere?

L'onorevole Lazzaro dice: ma io ne faccio una questione più alta, faccio una questione di giustizia, faccio una questione anche di politica...

LAZZARO. E di moralità.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... anche di moralità: accetto quest'espressione; ma questo principio di moralità, mi concederà l'onorevole Lazzaro, è applicabile contro il funzionario che fu autore della malversazione, che non adoperò la dovuta diligenza, ma non può parimenti essere applicabile contro il Governo, il quale in tal caso è chiamato a rispondere del delitto di un altro. Epperò mi accorderà l'onorevole Lazzaro, che bisogna risolvere la questione col principio della responsabilità governativa, e non con altri criteri, e la moralità si riduce in tal caso alla decisione della questione di diritto che determina i limiti della responsabilità governativa.

L'onorevole Lazzaro potrà proporre al Parla-

mento un progetto di legge, il quale dichiarasse meglio i principii della responsabilità del Governo, e sanzionasse nel modo più rigoroso la responsabilità di tutti i funzionari; ma, finchè la sua proposta non diventi legge, noi siamo obbligati ad applicare le leggi che esistono intorno alla responsabilità; e l'applicazione non appartiene alla Camera, ma ai magistrati.

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro, avendo ritirato il suo ordine del giorno, rimane approvato il capitolo 8, *Spese di giustizia*, in lire 6,200,000.

Capitolo 9. Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali, lire 20,000.

Capitolo 10. Pigionj, lire 100,000.

Capitolo 11. Riparazioni, lire 80,000.

Capitolo 12. Spese di viaggio e di tramutamento, lire 140,000.

Culti. — Capitolo 13. Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi), lire 200,578.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO GUERRIERI-GONZAGA

PRESIDENTE. L'onorevole Guerrieri-Gonzaga ha facoltà di parlare per isvolgere la seguente sua interrogazione:

« Il sottoscritto desidera interrogare il signor ministro di grazia e giustizia sull'attitudine che egli intende di assumere rispetto alle elezioni avvenute per iniziativa popolare nelle parrocchie di San Giovanni del Dosso e di Frassino nella provincia di Mantova. »

GUERRIERI-GONZAGA. Il tema sul quale mi piace richiamare l'attenzione della Camera e del Ministero potrebbe fornire argomento ad una gravissima interpellanza. Però non intendo oggi di prolungare, e molto meno d'appassionare la discussione dei bilanci. Mi limiterò quindi, per ora, ad una semplice interrogazione.

Nella provincia di Mantova e precisamente nelle due parrocchie di San Giovanni del Dosso e di Frassino s'è iniziato un movimento il quale merita d'essere attentamente seguito non solamente dagli uomini politici, ma eziandio dagli uomini religiosi. Di questo movimento s'è occupata ripetutamente la nostra stampa, s'è occupata con molto interesse anche la stampa forestiera. I fatti sono i seguenti. L'Ordinario di Mantova nel provvedere alle due parrocchie delle quali ho fatto menzione, pare che non abbia tenuto conto di quel precetto canonico che prescrive nella scelta dei parroci persone benemerite alla popolazione, e ciò non ostante caldi e reiterati avvertimenti. Ne avvenne che le popolazioni,

mal soddisfatte delle nomine fatte, a breve intervallo di tempo si convocarono in pubblica adunanza e procedettero direttamente alla scelta d'altri parroci. La convocazione ebbe luogo, come ho detto, in pubblico, fu fatta colla maggior calma, la votazione procedette in presenza d'un pubblico notaio e con tutte le guarentigie che gli elettori stessi si imposero per un atto così rispettabile.

Egli è evidente che dopo questi fatti i due parroci nominati dal vescovo, non potrebbero essere accolti in quei luoghi, anzi la loro presenza sola susciterebbe disordini, dissidi e perturbazione della pubblica pace.

D'altra parte bisogna ricordarsi che l'Ordinario di Mantova appartiene al novero di quei vescovi che furono nominati dopo la legge sulle garanzie, quindi non furono nè presentati, nè nominati dal Governo. Questi vescovi, come la Camera conosce, per la maggior parte non hanno presentato la Bolla pontificia, e quindi non sono stati messi nel possesso delle temporalità.

Da ciò deriva un'altra conseguenza, che i parroci nominati da questi vescovi non possono, per le medesime ragioni, essere provvisti del beneficio.

Ma siccome questi fatti, perchè la maggior parte dei vescovi non hanno presentate le Bolle, si verificano in quasi tutte le diocesi, il ministro di grazia e giustizia ha dato un provvedimento provvisorio che non oserei dire *extra-legale*, ma in fianco alla legge. Il Ministero ha fatto questo ragionamento. Io non posso concedere il beneficio, perchè debbo ritenere vacante la parrocchia, essendo stata provvista da un vescovo non riconosciuto dallo Stato; d'altra parte io devo provvedere alla necessità religiosa dei fedeli; che cosa mi resta a fare? Potrò concedere a questi parroci una quota sul beneficio stesso.

Io non giudico ora questo temperamento, non lo credo rigorosamente conforme alla legge; però non credo andare errato ammettendo che, nel caso dei parroci di cui ho parlato, il Governo non potrà accogliere questo temperamento, perchè gli mancherebbe la sola giustificazione possibile, quella di provvedere alla necessità dei fedeli che non si crederebbero provvisti secondo la loro volontà, quando si desse questa quota sul beneficio ai parroci stati nominati dal vescovo.

Fin qui l'attitudine del Ministero sarebbe lodevole, ma sarebbe ancora puramente passiva.

Ora, in presenza di un fatto che potrebbe essere il principio di una grande riforma, è egli conveniente che il Ministero si limiti ad un'attitudine puramente passiva?

I fabbricieri delle parrocchie di San Giovanni del Dosso e di Frassino, con due scritti notevolissimi, non tanto per la temperanza della forma quanto per le ragioni che vi espongono, chiedono al ministro di grazia e giustizia degli speciali provvedimenti coi quali pensano che, nello stesso tempo che la legge non sarebbe violata, sarebbe tutelata eziandio la libertà religiosa dei fedeli.

Libertà religiosa dei fedeli! Ho pronunciata una grande parola, che abbiamo spesso in bocca.

Quando si è trattato della legge delle garanzie, io e alcuni miei colleghi abbiamo creduto opportuno di proporre che non fosse in quel momento trattato il titolo secondo. Noi credevamo che fosse troppa l'importanza del titolo primo, il quale faceva pressione sull'animo di molti, perchè quel titolo secondo unito ad esso potesse essere votato con piena libertà. Ma la nostra opinione non ebbe la fortuna di essere accolta dalla maggioranza e la legge delle garanzie venne approvata come voi la conoscete.

Ora noi ricordiamo che al titolo II della medesima, e precisamente all'articolo 14, lo Stato si è spogliato di un diritto, che aveva, di nominare o di presentare i vescovi. Per me questo è stato un errore di principio, più nel momento in cui si è fatto. Un errore di principio, perchè questo diritto non era che un avanzo di un antico diritto il quale si confondeva colle consuetudini più autorevoli e più rispettabili della Chiesa cristiana per cui erano le elezioni dei vescovi fatte dal clero e dal popolo. Questo diritto non rappresentava la parte del popolo.

Ne attingevamo poi anche un altro vantaggio; questo diritto era un freno, anzi il solo modo che avevamo di limitare la preponderanza assoluta del Pontefice sopra i vescovi e sopra il clero.

Chechè se ne dica qui e altrove, io credo dover affermare pubblicamente che in nessun paese del mondo, in nessun Stato, qualunque sia la forma che vi predomini nelle questioni di diritto ecclesiastico, sia la forma dei concordati, sia la forma della libertà, sia con qualunque altro modo in cui si vogliono governati i rapporti della Chiesa collo Stato, in nessun altro paese l'autorità del Pontefice nelle materie religiose è così piena e così assoluta come in Italia.

Io non deploro il fatto, nè lo encomio, solamente lo attesto. In presenza di questa assoluta libertà del Pontefice, che cosa ci siamo noi riservato? Ci siamo riservate quelle vecchie armi, che alcuni sostengono anche irrugginite, del *placet* e dell'*exequatur*. Ora, se queste armi ce le siamo riservate, almeno facciamone qualche uso quando si vede chiaramente

che l'uso loro ci può essere utile, specialmente a non mettere in balia dei vescovi il clero ed i fedeli, come abbiamo dato in balia del Papa i vescovi stessi.

Ecco perchè io credo che l'attitudine del Governo in questa questione non debba essere solo negativa, ma il ministro debba sapere e volere far qualche cosa.

Quindi io domando al ministro di grazia e giustizia se, oltre a quello che egli crede di poter non fare, cosa molto facile, abbia anche pensato a quello che potrebbe fare in questa questione; cosa che io confesso è assai più difficile, ma che, appunto perchè è difficile, non è inferiore alla sua intelligenza e buona volontà.

Io conosco la sua dottrina, io conosco l'amore che ha dimostrato altre volte alla teoria della libertà religiosa; quindi confido che egli saprà adottare dei provvedimenti efficaci a tutelare questa libertà religiosa, e saprà rispondermi in modo da soddisfare, non solo me che interrogo, ma il paese che ascolta. (*Bene! Bravo!*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Bene esordiva l'onorevole mio amico deputato Guerrieri, dicendo che il tema sul quale egli chiamava l'attenzione vostra è tema che, se si volesse trattare in tutta la sua ampiezza, non esigerebbe un discorso soltanto, ma probabilmente un trattato.

Ogni questione la quale riguarda le materie ecclesiastiche, o, a dir meglio, le materie religiose, e soprattutto le relazioni tra lo Stato e la religione, è materia molto delicata e grave in qualunque paese, ed assume poi maggiore delicatezza e maggiore gravità in Italia, per quelle condizioni speciali nelle quali voi non ignorate che ci troviamo; condizioni che, se per una parte ci hanno procurato grandi benefizi, ci hanno pure imposto grandi doveri, e come noi siamo decisi ad usare fermamente dei benefizi raccolti, così dobbiamo pure aver fermo proposito di adempiere i doveri contratti.

Innanzi di entrare nel merito, mi piace non solo di confermare i fatti che ha esposto l'onorevole Guerrieri intorno al modo con cui le elezioni dei parroci nei due piccoli comuni mantovani sono avvenute, ma debbo aggiungere che nessuna autorità vi prese alcuna parte, e le cose si fecero con piena tranquillità e con ordine perfetto. E mi duole di aver letto che a quei buoni parrocchiani sia stata mossa accusa, che fossero trascinati da mene rivoluzionarie, da suggestioni settarie. Io credo che quest'accusa assolutamente sia ingiusta, e che il fatto che si presenta sia veramente l'effetto, il parto di una volontà schietta e sincera. Le autorità si astennero dal prendere parte a quelle elezioni; e fe-

cero ottimamente, perchè meno il Governo s'immischia in cose di religione, e meglio, a mio parere, adempie alla sua missione.

Quei parrochiani hanno accertato il procedimento delle loro elezioni con quelle forme che si sogliono adottare da tutti i privati che vogliono dare pubblicità ad un loro atto; quindi per questa parte io non posso che dar lode a quei parrochiani, come non posso che deplorare quelli che mossero loro quelle ingiuste accuse. E tanto più li deploro, perchè queste accuse partivano da chi ha un dovere superiore, e più rigoroso di quello che incumbe a tutti gli altri, di tenere il linguaggio della verità e della giustizia. (*Benissimo! Bravo!*)

Io vi debbo domandare la permissione di esprimermi alcune mie impressioni personali, prima di addentrarmi a dimostrare quale debba essere la condotta del Governo, condotta che, voi ben lo comprendete, non può essere che l'estrinsecazione, l'applicazione delle leggi che reggono questa materia.

Forse non ignorerete che io sono un costante e caldo amico della libertà religiosa, ma non intendo questa libertà al modo con cui l'intende l'egregio mio amico Guerrieri.

Io non sono punto amico di tutte quelle restrizioni, di tutti quei vincoli e legami, che erano l'onore e la gloria del secolo che passò, soprattutto in Italia; a me pare siano armi le quali hanno proprio fatto il loro tempo; e, se sotto i Governi dispotici giovavano, sotto i Governi liberi gettano sui governanti una pesantissima responsabilità e non giovano ad alcuno. Ed io penso che il caso attuale vi dimostrerà come si troverebbero in condizioni molto migliori i parrochiani di San Giovanni del Dosso e di Frassino, se noi avessimo un sistema compiuto di libertà, che non si trova sotto quella legge che venne chiamata col titolo delle guarentigie.

Quando mi pervenne notizia di questi fatti avvenuti nelle parrocchie mantovane, io individualmente non potei che allietarmi del risveglio di un sentimento religioso schietto, che muoveva quegli abitanti a scegliersi parróci di loro fiducia, di loro confidenza e, dirò coll'espressione scritturale, secondo il loro cuore.

Io non poteva che rallegrarmi nel vedere il risveglio di un sentimento religioso, che richiamava le popolazioni ai tempi gloriosi della Chiesa, e quasi osava lusingarmi, che questi tempi si dovessero rinnovare mercè questo risveglio che accade in luoghi piccoli, ma d'onde potrebbe uscire come da causa piccola un grandissimo effetto.

Io mi rallegrava, che si manifestasse un sentimento

religioso, che nascendo dalla libertà, ci può condurre alla vera libertà religiosa, cioè può condurci a quella riforma nella costituzione esterna della Chiesa, la quale, secondo me, è la sola che potrà in un tempo, che Dio voglia non lontano, procurare la pace tra la società civile e la società religiosa, singolarmente nella nostra Italia.

Quando noi avremo un clero posto in presenza del laicato, ed obbligato a trattare coi fedeli, allora, o signori, il clero diventerà trattabile, il clero ascolterà le ragioni, il clero s'intenderà coi popoli, perchè è obbligo del suo ministero intendersi colle persone sulle quali la divina sua missione lo chiama ad esercitare le sue funzioni; ma, finchè voi avrete un clero posto rimpetto ad un Governo, e soprattutto ad un Governo che egli, a torto o a ragione, ritiene che professi principii contrari alle sue credenze, non è possibile, o signori, che voi riusciate ad ottenere la pace; manca la confidenza, manca la fiducia, che sono le basi di ogni conciliazione. (*Bravo!*)

Coi miei voti io sollecito il tempo in cui possiamo arrivare a porre quell'avanzo che rimane delle temporalità ecclesiastiche nelle mani dei popoli, perchè essi ne sono e debbono esserne i veri custodi; e, quando quel giorno spunterà, i desiderii dell'onorevole Guerrieri e i miei, benchè moventi da causa diversa (quella cioè di tutti coloro che amano che la Chiesa progredisca e progredisca in quella parte in cui il progresso è dovere per essa, come è dovere per la società civile), allora, o signori, tutte queste dissensioni scompariranno, e le popolazioni avranno quei pastori che desiderano; i pastori seconderanno i voti dei fedeli.

Animato da questi pensieri e da questi sentimenti, voi comprenderete facilmente che io sarei dispostissimo a far tutto ciò che da me possa dipendere per favorire i voti dei parrochiani dei due comuni mantovani; ma, ministro di un Governo costituzionale, io non posso far altro, e non ho fatto altro, che ciò che la legge mi detta ed impone di fare. E, come io osservava, si tratta di legge che impegna il nostro onore, che impegna la nostra fede nazionale, e guai a noi il giorno in cui mancassimo a quella legge, perchè nessuno più ci crederebbe. Il grande edificio che noi abbiamo sollevato in Roma, oso dire che crollerebbe, perchè nessuno più degli Stati cattolici vorrebbe trattare con noi!

GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dunque poniamo per base che la questione che a noi si presenta vuol essere risolta con quella legge che è stata citata anche

dall'onorevole Guerrieri-Gonzaga. Or bene, quella legge, come egli osservava opportunamente, stabilisce, quanto allo Stato, questa posizione, relativamente alla nomina dei ministri del culto cattolico: lo Stato si è spogliato di ogni ingerenza e di ogni intervento diretto; non si è riservato altro che provvisoriamente una podestà indiretta, una podestà negativa, podestà che serve a difendere le ragioni e l'interesse dello Stato, contro la nomina dei ministri che gli fossero o invisi o avversi.

Nei due casi, che formano l'oggetto della discussione, il Governo ha usato di questo diritto, che dirò di *veto*, di questa podestà negativa; e ne usò precisamente per respingere quei parroci che erano stati nominati dal vescovo di Mantova, che sgraziatamente milita tra gli avversari del Governo. Ma, come era facile ed era doveroso il respingere quelle nomine che offendevano gli interessi dello Stato, non era egualmente facile l'accogliere gli eletti del popolo, imperocchè l'elezione fatta dai parrocchiani non attribuisce, canonicamente, nessun titolo, dove i parrocchiani non hanno il diritto di far l'elezione del loro parroco.

In Italia, ed in altri paesi anche più che in Italia, questo diritto di elezione popolare per i ministri del culto si è ancora mantenuto in molti luoghi, e può essere una buona radice, e m'auguro che diventi albero una volta. Ma in Italia non possiamo riconoscere questo diritto che in quei paesi dove, come ho detto, si è mantenuto. I due comuni di San Giovanni del Dosso e di Frassino non allegano nemmeno di aver avuto mai o di aver esercitato questo diritto.

Vi noterò, o signori, che anche i parrocchiani, che hanno il diritto di eleggere il parroco, colla loro elezione non fanno il parroco. Il parroco, secondo i canoni; quando è eletto dai parrocchiani, non è che un candidato presentato da un patrono. La Chiesa ha diritto di sottoporlo a doppia prova, la prova che dicono dell'idoneità e la prova della dignità. Deve risultare capace, o almeno non incapace, e deve risultare di buoni costumi morali, vale a dire degno. Quando queste due condizioni non si verificassero, l'Ordinario ha dai canoni la facoltà, e questa la credo una facoltà ragionevole, di non accettare i presentati, come non accetterebbe i presentati da qualunque altro patrono. Ma, quando questo diritto di patronato non compete ai parrocchiani, l'espressione del loro voto avrebbe, secondo me, e dovrebbe avere, quell'effetto morale a cui accennava l'onorevole Guerrieri-Gonzaga al cominciare del suo discorso, vale a dire dovrebbe obbligar il superiore ecclesiastico a tenerne conto, per-

chè in realtà i canoni prescrivono che, nella scelta dei ministri del culto, debbono gli ordinari tenere anche conto singolare delle particolari condizioni locali e del voto dei parrocchiani, imperocchè importa di dar pastori accetti e graditi al gregge, di non dar pastori i quali sieno invisibili come il lupo.

Posto adunque che l'elezione dei due comuni più volte menzionati non abbia nessun carattere canonico e non costituisca un atto legittimo, il Governo non ne può in alcun modo far base di una concessione qualunque, imperocchè la legge vuole che il *placet* si dia a chi vi presenta un titolo ed una nomina dell'autorità ecclesiastica.

Or bene, questi eletti non hanno alcun titolo nè possono presentare alcuna nomina da parte dell'autorità ecclesiastica, la quale, finora almeno, li respinge. Epperò ne viene la conseguenza, in verità penosa, ma ineluttabile, che non si può dar loro alcun *placet* e non si possono riconoscere come parroci; e, se noi lo facessimo, commetteremmo il più grande degli errori, poichè ci metteremmo per una via che l'onorevole Guerrieri, e forse quanti sono in quest'Assemblea, non saprebbero approvare.

Se però non possiamo fare questi parroci, noi possiamo benissimo fare voti e desiderare che l'Ordinario si pieghi infine a riconoscerli; ma, finchè questo non avviene, non è possibile assolutamente di considerarli come parroci e di dar loro alcuna cosa che appartenga alla parrocchia, perchè noi non possiamo concedere ad essi la facoltà di esercitare le funzioni parrocchiali.

Questo per verità non avviene in tutti e due i comuni, perchè per buona ventura in uno di essi l'eletto ha una qualità canonica, ebbe già l'approvazione del vescovo, è riconosciuto come economo curato della parrocchia, e prende già una parte della rendita della prebenda. A questo sacerdote non vi sarà nessuna difficoltà di dare l'intera rendita di quella parrocchia che, in verità, non sarà che meschina, poichè in Italia le parrocchie che hanno una rendita di qualche importanza sono assai poche.

Questa parte il Ministero l'ha adempiuta, e l'adempirà anche più largamente, se è possibile.

Ma in quanto riguarda l'altro eletto, quello di Frassino, la cosa è diversa; è sperabile che il vescovo ritornerà a migliori sentimenti e che, di fronte alle insistenze ed al voto dei parrocchiani, verrà anche alla ricognizione della sua nomina; ma finchè nol faccia, il Governo non può secondare il voto di quei parrocchiani, e deve limitarsi soltanto a negare il *placet* ad ogni altro sacerdote, che venga nominato dall'Ordinario, quando sia invisibile e non bene accolto a quelle popolazioni.

I parrochiani, sorretti da una parte dalla sicurezza che il Governo non consentirà mai che loro sia imposto un pastore, fermi dall'altra parte nel sostenere il loro voto, dovrebbero, a mio avviso, praticare con molta persistenza un precetto evangelico. *Petite et accipietis* ovvero *pulsate et aperietur vobis*; e io ho speranza che se molto insisteranno, l'Ordinario vorrà alla fine secondare i voti dei parrochiani. Io non credo che il Governo possa dare altro che questo consiglio.

GUERRIERI-GONZAGA. Io ho chiesto la parola nel momento che l'onorevole ministro guardasigilli affermava che è impegnato il nostro onore nella legge delle guarentigie.

Io vorrei osservare all'onorevole guardasigilli che la legge delle guarentigie si divide in due parti, ed è per questo che io insisteva sempre che la seconda parte non fosse compresa nella stessa legge in cui è compresa la prima.

È evidente che la seconda parte appartiene al diritto ecclesiastico interno, e sarebbe inutile qui il dimostrare come questa seconda parte non abbia nessuno dei caratteri che ha la prima, senza che noi avremmo con grave iattura del nostro diritto diminuita la facoltà che abbiamo di modificare i rapporti della Chiesa italiana col Pontefice. La prima parte stabiliva i rapporti del Pontefice colla chiesa universale e l'obbligo nostro di far sì che la sua indipendenza quanto alla chiesa universale sia assoluta, e che il suo soggiorno a Roma non gli impedisca di esercitare la sua autorità in tutto il mondo, come l'ha sempre esercitata, anzi con maggiore libertà di quanto l'abbia mai esercitata. Quanto alla seconda parte, è una legge di diritto ecclesiastico interno che noi siamo sempre a tempo a mutare, e che potremo mutare tutte le volte che i suoi frutti corrispondano male a quello che ci eravamo aspettato.

Notato questo, se io fossi l'avvocato di una causa volgare, potrei dire di avere mezzo vinta la mia causa, poichè dei due parroci nominati, per l'uno il ministro è disposto a fare molto, e per l'altro spera ancora nella longanimità del vescovo che vorrà provvedere secondo il desiderio dei parrochiani. Ma siccome qui non difendo gl'interessi dei parroci personalmente, ma una causa molto superiore, mi permetto di ricordare al signor ministro che non ha risposto ad una parte della mia domanda, dove osservavo che non era precisamente conforme alla legge lo ammettere al beneficio parrocchiale i parroci nominati da un vescovo non riconosciuto.

Ora se si è trovato un temperamento, che li chia-

mava *al fianco* della legge, per questi parroci, credo che se ne possa trovare anche un altro per altri casi. Se poi il temperamento non si potesse trovare nella legge attuale, il signor ministro sa benissimo che a lui più che a noi appartiene l'iniziativa d'una legge. E se questi fatti meritassero d'essere da lui considerati, e se egli desse loro quella importanza che a me sembrano meritare, io credo che sarebbe anche il caso di presentare una legge a questo proposito.

Del resto, io non voglio trattare ora a fondo la questione, il che mi riservo di fare a migliore opportunità.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Guerrieri ha toccato un punto delicato, quando ha preteso distinguere due parti della legge sulle guarentigie, ed asserito che la seconda potrebbe essere da noi variata senza tema d'incorrere in contraddizione.

Io so una cosa sola, ed è che si andava ripetendo alla Santa Sede che, in cambio del potere temporale perduto, essa avrebbe acquistato la libertà. Ora la libertà della Chiesa entra precisamente nella seconda parte della legge; e, quando la si volesse menomare, lascio all'onorevole Guerrieri ed alla Camera immaginare quali ne sarebbero le conseguenze.

È facile comprendere come i nostri avversari ne approfitterebbero come di un'arma terribile.

L'onorevole Guerrieri poi m'invitava a rispondere ad una parte del suo discorso, sulla quale non mi sono trattenuto, perchè mi pareva che la mia risposta rendesse già inutile il fermarsi sull'altro argomento. Quando io diceva che il *placet* non può essere accordato che a chi ha un titolo ecclesiastico nelle mani (e qui si tratta di eletti che non hanno questo titolo), mi pare che ho abbastanza dimostrato che non può sussistere il confronto che egli faceva.

Fra i parroci nominati dai vescovi, ancorchè non muniti di *exequatur*, e quelli che vi presentano il titolo della loro nomina, la questione è affatto diversa. Allora veramente il Governo deve vedere come la legge debba essere applicata. E voi non ignorate che il Consiglio di Stato, in un'adunanza solenne a classi riunite, ha opinato che, precisamente in quel caso, si può dal Governo concedere il *placet*. Ora sono persuaso che il Consiglio di Stato non darebbe mai questo parere per gli eletti, dei quali si tratta, per quante siano le simpatie che questi eletti possano ispirare.

GUERRIERI-GONZAGA. Io conosceva perfettamente il parere adottato dal Consiglio di Stato, ma mi ritardava anche di altre deliberazioni che per me

valgono quanto quella del Consiglio di Stato; mi ricordava delle discussioni avvenute nella Camera, e meglio della discussione avvenuta in Senato e di una certa proposta appunto che colà è stata respinta, e così si escludeva quell'interpretazione che il Consiglio di Stato ha creduto per altri motivi di dare.

Dunque io dico che non voglio ora trattare la questione a fondo, ma, se si volesse trattare a fondo, io mi proporrei di dimostrare che la legge delle garanzie è una legge di diritto pubblico universale nella sua prima parte e non nella seconda, perchè nessuno di noi avrebbe sottoscritto quella legge, se avessimo creduto di diminuire il diritto pubblico interno (*Risa ironiche a sinistra*), ed osserverei inoltre che la legge, come è stata interpretata dal Consiglio di Stato, non è conforme alle deliberazioni prese dalla Camera e dal Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Serafini, ha chiesto di parlare sul titolo dei culti?

SERAFINI. Precisamente.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ricorderà che nel 1864... (*Conversazioni generali — Molti deputati stanno in mezzo all'Aula*)

PRESIDENTE. Se la seduta ha da continuare, prego gli onorevoli deputati di far silenzio e di prendere il loro posto.

Parli, onorevole Serafini.

SERAFINI. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ben conosce che nel 1864 fu discussa in questo Parlamento la proposta di legge per l'abolizione delle decime ecclesiastiche. Quella proposta fu anche presentata in Senato, ma, credo, per lo scioglimento della Camera non ha potuto avere il suo corso.

Da quell'epoca in poi non fu più ripresentata. Varie volte e da diverse parti di questa Camera si fecero delle domande ai diversi ministri di grazia e giustizia, i quali sempre diedero per risposta che il Ministero pensava di riproporre il progetto di legge per l'abolizione delle decime ecclesiastiche.

Ora io mi permetto di chiedere all'attuale guardasigilli se veramente egli sia di questo avviso, giacchè altrimenti la proposta verrebbe per iniziativa parlamentare.

Non s'intende con questa proposta di peggiorare la condizione dei parroci, giacchè, come precedentemente ha detto l'onorevole ministro di grazia e giustizia, la loro condizione economica in genere non è molto soddisfacente; ma si tratta di togliere un vincolo di carattere feudale che ancora infesta varie provincie d'Italia.

Prego l'onorevole ministro di rispondermi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In una delle tornate precedenti, rispondendo precisamente a due petizioni che avevano per oggetto l'abolizione delle decime, io ho assunto l'impegno di studiare la materia e di presentare un progetto di legge per l'abolizione completa delle decime ecclesiastiche e di altre prestazioni fondiari, che ancora gravassero la proprietà in Italia. Io mi sto occupando dello studio di questo progetto, ed assicuro l'onorevole preopinante che, quando sarà in pronto, lo presenterò alla Camera.

SERAFINI. Lo ringrazio, e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Tasca ha facoltà di parlare.

TASCA. La discussione testè avvenuta dietro la interrogazione dell'onorevole Guerrieri-Gonzaga consiglia me pure a dirigere all'onorevole signor ministro una interrogazione o, meglio, una preghiera, perchè voglia darmi spiegazioni sopra un fatto che, se non in se stesso, certo pel principio che verrebbe a sancire e per il precedente che verrebbe a costituire, mi pare debba meritare la più seria attenzione da parte del Ministero e della Camera.

Ecco senz'altro il fatto.

Da oltre quattro anni trovasi vacante presso la cattedrale di Bergamo un posto di canonicato semplice, la di cui nomina fu sempre e da tutti per lo addietro ritenuta di diritto di iuspatronato regio.

La stessa curia vescovile di quella diocesi non ha mai messo ostacolo a questo riguardo, ed anche ultimamente, dopo la pubblicazione della legge sulle garanzie, vi si è in certo modo tacitamente conformata, poichè, come prescrive il decreto regio del 1808 per la nomina ai canonicati di iuspatronato regio, presentò al Governo, col mezzo del prefetto della provincia, la proposta di nomina dei concorrenti a questo canonicato vacante. Appoggiato a questo diritto, io, con alcuni altri miei colleghi e senatori della provincia, mi sono fatto un dovere di insistere presso la cessata amministrazione, onde il Governo venisse finalmente a questa nomina, la quale, secondo me e secondo tutti, si doveva ritenere di diritto di iuspatronato regio, scegliendo tra i concorrenti, anche fuori della terna vescovile, quello che per avventura potesse esserne più meritevole per probità, per talenti, per servizi prestati, e per savia condotta politica. Sedeva allora sul banco ministeriale l'onorevole De Falco. Mentre egli non ha mai saputo eccepire, non ha mai saputo contraddire a questo diritto, che egli pure, siccome credo, ammetteva, non s'è mai deciso, non so perchè, ad esercitarlo ed a venire quindi a questa nomina: forse perchè l'onorevole De Falco appartiene

egli pure a quella schiera d'onorevolissimi, i quali credono savia politica quella di transigere e di facilitare in tutte le questioni che si riferiscono all'alto clero. Eravamo adunque in questa condizione di cose, quando, sulla fine dello scorso autunno, venni a conoscere che l'attuale signor ministro aveva emesso ordine alle autorità locali di quella nostra provincia perchè informassero sopra i meriti dei concorrenti a questo canonicato.

E qui devo notare, almeno da quanto mi venne assicurato, che questo ordine fu dato non perchè le autorità informassero su tutti i concorrenti, anche su quelli fuori della terna vescovile, ma perchè le autorità informassero sui soli concorrenti proposti nella terna del vescovo.

Questo fatto, debbo dirlo, mi aveva messo in qualche preoccupazione, non sapendo come spiegarlo; e se per una parte questa decisione del Ministero io l'ho trovata lodevole, perchè consentanea alle mie idee; ritenendo io sempre che simili questioni debbano essere poste nette e franche, in questo modo cioè: crede il Governo che spetti a lui questo diritto di nomina? Se lo crede, lo deve esercitare senza reticenze e senza riguardi di sorta; se poi non lo crede, allora dico che questa è un'ingiustizia che egli commette, se non permette che quelli che ne hanno diritto lo possano esercitare pure pienamente e liberamente.

Diceva dunque che questo fatto m'aveva lasciato in qualche incertezza sulle intenzioni dell'attuale signor ministro; per il che ne scrissi subito al signor commendatore Vegni, che credeva essere ancora direttore della divisione dei culti presso il Ministero di grazia e giustizia, e che era pure perfettamente informato di questa quistione in tutti i suoi particolari, perchè volesse tener conto di quanto si era passato fra noi e il precedente ministro De Falco, e perchè avesse perciò a chiamare l'attenzione dell'attuale signor ministro onde non venisse a precipitare una decisione di cui potrebbe pentirsi più tardi.

Disgraziatamente il commendatore Vegni non apparteneva più al Ministero, per cui questa mia lettera falliva nel suo scopo.

Nel mentre che io mi attendeva una risposta, mi capita fra mani la nostra *Gazzetta di Bergamo*, che conteneva il comunicato di cui vi do lettura:

« Il ministro di grazia e giustizia, con sua determinazione 5 andante mese (era il 5 dello scorso mese) ha dichiarato, che nella provvista del canonicato vacante nella nostra cattedrale per la morte del sacerdote Carminati, non trattandosi di vero e proprio diritto di regio patronato, il solo che la

legge 13 marzo 1871 intende conservare, rimane l'autorità ecclesiastica libera di provvedere sì e come crede sulla propria competenza, salvo l'obbligo di sottoporre al regio *placet* la bolla di collazione a norma di legge. »

Non intendo fare ora commenti su questa grave determinazione ministeriale, perchè in anticipazione di una risposta dell'onorevole ministro, sarei certo di venire alla conclusione che l'onorevole ministro avrebbe forse troppo facilitato, ed avrebbe in certo modo pregiudicato a quel piccolo diritto che ci siamo riservati coll'articolo 15 della legge sulle garanzie.

Non intendendo quindi di fare in anticipazione la menoma recriminazione, prego solo l'onorevole ministro a volermene dare una qualche spiegazione, ben contento se dietro queste sue parole io potrò persuadermi che il Governo anche in questo non ha fatto che adempiere al suo dovere, senza pregiudizio alcuno dei diritti nazionali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io darò francamente all'onorevole Tasca le spiegazioni che mi chiede riguardo al canonicato di Bergamo.

Deve conoscere la Camera che, in seguito alla promulgazione della legge delle guarentigie, come di frequente accade, sono insorte molte questioni sulla sua applicazione.

Fra le questioni insorte vi era pure questa; che cosa s'intendesse pel mantenimento del dritto di patronato regio riservato dall'articolo 15, e si chiedeva se si intendesse quel patronato costituito secondo i principii del diritto canonico, oppure se si intendesse anche il patronato di prerogativa regia, il quale è detto abusivamente patronato, e non è che solo diritto di presentazione e di nomina, simile a quello che i principi esercitavano relativamente ai vescovati.

La questione si è presentata non solamente a Bergamo, ma in diverse altre provincie del regno, ed il Governo, come era suo dovere, credette di consultare il Consiglio di Stato, il quale ha proceduto diligentemente all'esame della questione, non una, ma più volte, ed ha sempre ammessa la distinzione fra il patronato detto abusivamente patronato, ma che è diritto di prerogativa, ed il patronato che il principe acquista come tutti gli altri privati, a norma dei principii del diritto canonico, e che è una specie di proprietà che la legge deve sempre rispettare; e disse: che il primo debba ritenersi abrogato, ed il secondo tuttora riconosciuto e mantenuto in vigore.

Io ho creduto che questa distinzione fosse savia, legale e giuridica, e ne ho fatto norma alle mie di-

sposizioni, ciò che spiega il provvedimento citato dall'onorevole Tasca.

TASCA. Ringraziando l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha dato, debbo dirgli che non ne sono però molto contento. E prima di tutto m'interessa osservargli un fatto che forse a lui è sfuggito; che, cioè, non è che il Governo passato abbia interpellato più volte il voto del Consiglio di Stato su tale questione, ma bensì che il Governo passato non ha presentato che un caso al Consiglio di Stato, ed era un caso, credo, di una parrocchia del Veneto, credo anzi che fosse della cattedrale di Venezia; cosa che è bensì vero che fu decisa nel senso citato dall'onorevole ministro, ma che credo non avrebbe dovuto bastare per costituire la norma direttiva del Governo per le sue decisioni in altri consimili casi, essendo questa una grave questione di diritto che interessa tutti noi, e che noi tutti non dobbiamo lasciar decidere troppo superficialmente.

Questa grave questione di diritto, secondo me, avrebbe dovuto essere risolta, piuttosto che da un voto del Consiglio di Stato a sezione unica, da un voto a sezioni riunite.

Questo non fu fatto, ed anzi dirò di più che, per il caso particolare di Bergamo, che io ho citato, credo che il signor ministro, colla sua determinazione di cui vi diedi lettura, ha inteso di comprenderlo in quel gran numero nel quale pare si debba, secondo lui, prendere la stessa disposizione.

Io credo che, non solo pel caso di Bergamo, ma anche per tutti gli altri casi consimili, dovrebbe il Governo sottoporli a speciale disamina, prima di decidere la spettanza del diritto di nomina: poichè, se anche questo si potesse mettere in dubbio per la fondazione di questi canonicati, essendo tra quelli che furono fondati per la legge napoleonica del 1805, noi non possiamo sapere se poi la primitiva sua fondazione fosse stata fatta col diritto di iuspatronato; per cui, anche sotto quest'aspetto, io trovo che il Governo avrebbe fatto cosa utile e savia ad interpellare prima il Consiglio di Stato a sezioni riunite. Che se non l'ha fatto, io credo che lo farà in avvenire, e che in questione di sì grave importanza, che tratta del mio e del tuo, egli verrà procedere nelle sue decisioni con tutte quelle garanzie che valgano ad accertare il pubblico che il Governo ha per sua norma di condotta, come ha detto testè anche all'onorevole Guerrieri-Gonzaga, l'applicazione e l'osservanza piena dei diritti e delle leggi nazionali.

Detto ciò, io non ho che ad augurarmi che, nel caso pratico di cui vi dissi, voglia il Governo ritornarci sopra, per vedere di togliere il dubbio che può lasciare la sua determinazione, forse un po'

troppo precipitata, e per sciogliere quindi questa questione di diritto senza veruna idea preconcepita di partito.

A ciascuno il proprio.

PRESIDENTE. L'onorevole Pancrazi ha facoltà di parlare.

PANCAZZI. Ho domandata la parola per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia intorno alla erogazione delle rendite degli Economati generali dei benefizi vacanti.

L'articolo 237 della legge comunale stabilisce che i comuni debbano, in caso d'insufficienza di altri mezzi, provvedere alla conservazione dei fabbricati ecclesiastici. Ora si verifica purtroppo che, quantunque gli Economati generali abbiano dei mezzi a sufficienza per provvedere a queste fabbriche, essi rispondono che questi fondi non esistono. Ad esempio, come risulta dalla relazione della Commissione, l'Economato di Firenze avendo un avanzo di fondi di lire 203,087, sempre si rispose esservi mancanza di fondi.

Vero è che, in un'osservazione nel prospetto riassuntivo delle rendite degli Economati generali dei benefizi vacanti, redatto dalla Commissione del bilancio, del Ministero di grazia, giustizia e culti, si avvertì che, quando si dessero le congrue ai vescovi che non hanno domandato l'*exequatur*, il Governo non vorrebbe dare gli arretrati; in conseguenza risulta a sufficienza esservi fondi disponibili per provvedere agli edifizii delle chiese parrocchiali le quali si trovano in cattive condizioni.

Io faccio questa raccomandazione anche perchè non vengano imposti ai comuni oneri i quali non devono sopportare in forza delle leggi vigenti.

In una disposizione transitoria della legge provinciale e comunale del 1865 si prometteva un'altra legge tanto per le spese del culto, quanto per il mantenimento degli esposti; sono nove anni e queste leggi non si sono ancora presentate. Voglio sperare che, almeno per parte del Ministero di grazia e giustizia, verrà proposta una legge che esoneri i comuni da spese che loro non spettano, e si cesserà una volta di ricorrere alle casse comunali per tutti i servizi pubblici.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Trovo giusto il desiderio espresso dall'onorevole Pancrazi, e, per quanto i fondi degli Economati lo comporteranno io farò che sia provveduto ai bisogni delle chiese che hanno necessità di riparazioni. Fra gli oggetti a cui gli Economati debbono provvedere sta precisamente questo delle riparazioni alle chiese, riparazioni alle quali si procede nella misura dei fondi, di cui ciascun Economato nella sua provincia può

disporre. Non bisogna poi credere che quelle cifre che figurano nel bilancio sieno cifre sulle quali sia permesso di contare in modo permanente. Le annotazioni, a cui ha accennato l'onorevole deputato, mostrano come le cifre sieno precarie; inoltre non tutti i pesi che stanno su quelle rendite sono stati indicati, e quando poi avvenisse l'eventualità della concessione dell'*exequatur* ai vescovi, allora converrebbe anche provvedere per un aumento di rendita o almeno per una somma necessaria per l'entrata in possesso. Questo fa sì che gli Economati sono sempre obbligati a tenere un certo fondo di riserva.

Assicuro tuttavia l'onorevole Pancrazi che, per quanto i fondi degli Economati lo permetteranno, io farò che sia provveduto ai bisogni delle chiese.

PANCAZZI. Io ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha fatte.

DE DONNO, relatore. Ecco l'opinione della Commissione sulle spese di culto.

Nella relazione è detto che, in esecuzione delle leggi precedenti e dell'ordine del giorno della Camera, tutte le spese di culto debbono scomparire dal bilancio di grazia, giustizia e culti. Mi lusingo che da questo lato non vi abbia niuna divergenza coll'onorevole guardasigilli. La Commissione ha determinato i modi, come queste spese debbano scomparire. In primo luogo, preoccupata di non turbare l'andamento regolare degli impegni che abbia potuto prendere il Ministero, ha consentito di riportare tutte le 654,450 lire sul bilancio del 1874. Le lire 200,578, segnate al capitolo 13, sono assegni fissi pel Duomo e S. Ambrogio di Milano e S. Marco di Venezia, somme che hanno il loro appoggio su titoli mai messi in discussione. La Commissione domanda, come è disposto nell'articolo 33 della legge 7 luglio 1866, nella legge del bilancio del 31 luglio 1867, n° 3830, e nel regio decreto del 22 settembre 1867, n° 4033, che detta somma passi al fondo per il culto, curando di aprire nel bilancio dell'entrata del 1875 un capitolo di ricupero contro il Fondo per il culto per la detta somma di lire 200,578 che si paga provvisoriamente nel 1874 sul bilancio del Ministero di grazia, giustizia e culti.

In quanto al capitolo 14, *Fabbricati sacri ed ecclesiastici*, per la somma di lire 160,550, la Commissione ha avvertito che questo capitolo contiene le somme necessarie per restauri e mantenimento di chiese di regio patronato. Quest'obbligo è essenzialmente e virtualmente inerente agli economati generali, e perciò propone le stesse norme stabilite pel precedente capitolo, variando solo che il ricupero dev'essere a peso degli Economati generali.

La somma di lire 293,322 riportata nei capitoli 15, 24 e 25, come per l'articolo 3 della legge del 13 giugno 1873 deve andare a carico dell'Asse ecclesiastico di Roma, domanda anche la Commissione che sia adottata la stessa norma dei due capitoli precedenti.

La Commissione desidera sentire se l'onorevole guardasigilli accetta queste idee, nel qual caso non farebbe che prender atto delle dichiarazioni del ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io seconderei volentieri le intenzioni della Commissione dirette a sollevare, per quanto è possibile, il bilancio dello Stato, e se i mezzi delle due istituzioni, del Fondo pel culto e degli Economati, permetteranno di farlo, io lo farò di buon grado; e, cominciando dalla prima proposta, che è quella di far scomparire, per l'anno venturo, queste spese dal bilancio, userò ogni diligenza perchè ciò possa avvenire. Ma comprenderà bene la Camera che, quando non trovassi i fondi necessari nelle due istituzioni del Fondo pel culto e degli Economati, e la necessità delle spese persistesse, io sarei obbligato di presentarmi nuovamente a domandare queste spese.

Mi fa qualche difficoltà l'altra parte, inquantochè io, che veggio difficile di potere far assumere per l'anno venturo il peso di tutte le spese ecclesiastiche dal Fondo pel culto e dagli Economati, ravviso poi ancora più difficile il poter trovare fondi per restituire le somme che gravano sul bilancio di quest'anno.

Ma, anche a questo riguardo, se la Camera si contenta di una dichiarazione, che cioè farò tutto il possibile perchè non solamente scompaiano queste cifre, ma venga pure rifiuta la somma che aggrava quest'anno il bilancio, io non ho difficoltà di farla; sono pronto a promettere alla Camera tutto quello che può dipendere da me. Quanto al fare, prometto ciò che i mezzi consentiranno.

PRESIDENTE. La Commissione è paga delle dichiarazioni del ministro?

DE DONNO, relatore. La Commissione accetta le dichiarazioni fatte dall'onorevole guardasigilli, salvo a fare le sue osservazioni alla Camera quando tutto o parte di tali spese ricomparissero nel bilancio del 1875.

(Sono approvati i seguenti capitoli:)

Culti. — Capitolo 13. *Fabbricati sacri ed ecclesiastici* (Assegni fissi), lire 200,578.

Capitolo 14. *Fabbricati sacri ed ecclesiastici* (Spese variabili), lire 160,550.

Capitolo 15. *Assegni di culto nella provincia di Roma*, lire 18,322.

Spese diverse e comuni. — Capitolo 16. Spese postali, lire 12,000.

Capitolo 17. Dispacci telegrafici governativi, lire 50,000.

Capitolo 18. Sussidi a vedove ed a famiglie di impiegati dipendenti dall'amministrazione, lire 100,000.

Capitolo 19. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 134,892 16.

Capitolo 20. Casuali, lire 50,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Capitolo 21. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, lire 264,000.

Capitolo 22. Assegni di disponibilità, lire 480,000.

Capitolo 23. Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli uscieri, in mancanza di proventi e pagamenti di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge, lire 85,300.

Capitolo 23 bis. Aumento di funzionari giudiziari in alcune Corti di appello e tribunali, ed istituzione di nuove preture, lire 95,600.

Capitolo 24. Assegno per la riedificazione della basilica Ostiense, lire 253,500.

Capitolo 25. Assegno per lavori alla chiesa di Santa Maria di Trastevere in Roma, lire 21,500.

Riepilogo. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Amministrazione centrale, lire 504,500.

Amministrazione giudiziaria, lire 28,081,500.

Culti, lire 409,450.

Spese diverse e comuni, lire 346,892 16.

Totale, lire 29,342,342 16.

Titolo II. — *Spesa straordinaria*, lire 1,199,900.

Totale generale, lire 30,542,242 16.

Si dà lettura del progetto di legge:

« *Articolo unico.* Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1874 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Si passerà alla votazione a squittinio segreto del bilancio di grazia e giustizia dopo che saranno discusse le leggi iscritte ai numeri 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno.

Ora l'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge per autorizzazione al Governo di ritirare dalla Banca Nazionale un altro acconto di 30 milioni sulla somma accordatagli colla legge del 1872.

SEISMIT-DODA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SEISMIT-DODA. Non trovandosi presente l'onorevole ministro delle finanze in questo momento in cui stiamo per intraprendere la discussione dell'accennato progetto di legge, sottopongo alla considerazione del presidente e della Camera se convenga o no protrarre la discussione a domani, dato che egli non arrivi prima.

PRESIDENTE. Il suo desiderio è giustissimo, ed anzi voleva io proporre alla Camera di rinviare questa discussione a domani. Però, siccome il ministro delle finanze è stato avvertito, e forse sta per venire, io credo che si possa momentaneamente sospendere la discussione di questo progetto di legge mentre si aspetta il ministro, e cominciare intanto quella che riguarda gli stipendi e assegnamenti dell'esercito.

Voci. Manca il ministro della guerra.

(Il ministro della guerra entra nell'Aula.)

Voci. Eccolo!

PRESIDENTE. C'è il relatore, l'onorevole Fambri? FAMBRI, relatore. Sono presente.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SUGLI STIPENDI ED ASSEGNAIMENTI DELL'ESERCITO.

(V. Stampato n° 19.)

PRESIDENTE. Apro adunque la discussione sullo schema di legge riguardante gli stipendi ed assegnamenti dell'esercito, senza dar lettura del progetto, distribuito da un pezzo.

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Perrone ha facoltà di parlare.

PERRONE. Le ragioni che mi spingono a parlare contro il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro della guerra, sono che non trovo l'utile recato all'esercito proporzionato al danno risentito dalle finanze.

Il Ministero presentando nuovamente alla Camera questa legge, dice nell'allegato ad essa unito, che si verrebbe ad aggravare il bilancio di circa quattro milioni.

FAMBRI, relatore. Domando la parola.

PERRONE. Veramente nella sua esposizione finanziaria l'onorevole Minghetti ha pure parlato dell'aggravio che ne verrà alle finanze dello Stato dall'esecuzione di questa legge; ma io non ho ben capito, se quest'aumento è già compreso nei 165 milioni del bilancio normale della guerra, o se questa legge porterà quel bilancio a 169 milioni. È un aumento ben grave, e da non doversi concedere se non in caso di assoluta necessità, quello di quattro milioni, quando si hanno finanze in così cattivo stato come le nostre. Almeno se questo sacrificio fosse di

qualche giovamento! Ma dalle tabelle unite al presente schema di legge risulta che gli ufficiali non avrebbero da quest'aumento un grande vantaggio.

Il motivo principale che ha spinto l'onorevole ministro della guerra a presentare questo progetto di legge credo sia stato quello di migliorare specialmente la condizione degli ufficiali di cavalleria, perchè al giorno d'oggi vi è una grande deficienza negli ufficiali di quell'arma, e sono pochi coloro i cui mezzi di fortuna permettono di comperare e mantenere cavalli nel numero voluto dai regolamenti.

Questa fu la ragione principale la quale mosse il ministro a concedere un'indennità per i cavalli, unita ad un certo aumento negli stipendi, sperando egli, dopo tale modificazione, poter obbligare qualsiasi ufficiale a servire in cavalleria, anzichè in un'altra arma.

Il principio su cui si basa questa legge, quello cioè di concedere un'indennità per i cavalli ed un aumento di stipendio dopo un sessennio di grado, questo principio io lo trovo giusto. Tutto sta nella somma che si può destinare, sia per l'indennità ai cavalli che per l'aumento sessennale.

Osservando attentamente le tabelle unite alla legge, si vede che gli ufficiali più favoriti sono quelli d'artiglieria e del genio. Avendo io appartenuto al corpo d'artiglieria, sono tanto più dolente vedermi in obbligo di parlare contro una legge la quale porterebbe loro un giovamento; ma, d'altra parte, prendendo tutto l'assieme della legge, quando vedo gli avvantaggiati così poco numerosi, ed i vantaggi per ciascuno così piccoli, molti, anzichè guadagnarci, perdere effettivamente, suppongo naturale che quelli che ci perdono grideranno molto, e quelli che ci guadagneranno, troveranno che il guadagno è così tenue che non valeva veramente la pena di aumentare annualmente di quattro milioni il bilancio ordinario per sì poca cosa.

Non parlerò degli ufficiali generali le cui paghe non offrono cambiamenti vistosi, ma voglio fare alcune osservazioni sulle paghe di cavalleria, poichè è specialmente per la cavalleria che questa legge è stata presentata.

Parlerò dapprima dei colonnelli. Attualmente i colonnelli hanno una paga di lire 7650 all'anno, e cinque razioni di foraggio. La proposta ministeriale, invece di dar loro la paga di lire 7650, darebbe 7000 lire, ma l'indennità di carica, invece di essere di 450 lire, verrebbe ad essere di 600 lire, e l'indennità cavalli sarebbe di 300 lire. Sommando tutta insieme la loro paga, verrebbe ad essere accresciuta; ma, invece di cinque razioni cavalli, ne avrebbero soltanto

quattro; vi è inoltre l'aumento di 400 lire per ogni sessennio.

Io sono andato ad esaminare l'*Annuario militare* per vedere presso a poco quanti sarebbero coloro i quali godrebbero dell'aumento sessennale; è un calcolo che si può fare soltanto approssimativamente (mi son servito dell'*Annuario* del 1873). Secondo il detto *Annuario*, i promossi nel 1867 ed anteriormente, quelli appunto che nel 1873 potrebbero aver diritto di percepire l'aumento del sessennio in 400 lire, non sarebbero che sei.

Perciò sei soli colonnelli di cavalleria godrebbero di un aumento di stipendio di 650 lire, gli altri 17 avrebbero un aumento di sole 250 lire; perderebbero tutti una razione di foraggio. Se non che il Governo sopprime la facoltà posseduta o, per dir meglio, tollerata finora di prendere delle razioni in contanti, invece di prenderle in natura.

Questo era un aiuto di 30 lire al mese per razione, percepita in contanti, la quale suppliva per molti alla insufficienza della paga.

L'aumento di 650 lire all'anno pei colonnelli di cavalleria i quali avrebbero più di sei anni di grado e l'aumento di 250 lire per coloro che avrebbero minor numero di anni di grado si verificherà per coloro i quali tenevano tutti i cavalli voluti dai regolamenti; ma quelli a cui la paga non era sufficiente, e che prendevano una o più razioni in contanti, questi disgraziati, appunto i più bisognosi, non hanno più il sopraddetto aumento, se prenderanno una razione in contanti. I godenti dell'aumento sessennale avrebbero 290 lire d'aumento; gli altri una diminuzione di 110.

I tenenti colonnelli hanno attualmente una paga di lire 5600 e quattro razioni di foraggio. La paga proposta è di sole lire 5300; ma considerando le 300 lire d'indennità cavalli come paga, non verrebbero a mutare nè in bene nè in male; perderebbero però una razione di foraggio. Non parlo dell'aumento sessennale, giacchè nei 24 luogotenenti colonnelli di cavalleria ne trovo uno solo nell'*Annuario* il quale abbia sei anni di grado.

Ma siamo sempre lì; coloro i quali potevano tenere tutti i cavalli voluti, non perdono se non l'agevolezza di tenere quattro cavalli invece di tre. Gli altri che prendevano una razione in contanti perderanno 360 lire.

Pei maggiori succede lo stesso che per i luogotenenti colonnelli: 4600 lire e quattro razioni di foraggio è la paga attuale; 4300 lire quella proposta, alla quale aggiungendo le 300 lire dell'indennità cavalli, pareggia la paga proposta a quella attuale: tre razioni di foraggio invece di quattro. L'aumento

sessennale è di lire 300, per cui, nel caso più favorevole, sono 300 lire di aumento, per chi conta sei anni di grado, nulla per gli altri, aumento che si muta poi in perdita di 60 lire per i più favoriti, in 360 per i meno, se essi prenderanno una razione in contanti.

Vi sono due classi di capitani, quelli di prima e quelli di seconda. Nel progetto di legge si sopprimono le due classi di capitani, si diminuisce la paga dei primi che da 3400 lire è ridotta a 3100; si mantiene quella dei capitani di seconda classe che è appunto di 3100 lire; la diminuzione dei primi è apparente, dovendosi aggiungere le 300 lire dell'indennità cavalli. Di più, i capitani di prima classe hanno quasi tutti sei anni di grado, per cui godrebbero dell'aumento sessennale di 180 lire, il numero delle razioni non varia, per cui a fin dei conti i capitani di prima classe avrebbero un aumento di 180 lire, quelli di seconda di 300 lire, sempre però nel caso in cui non prenderanno una razione in contanti, giacchè in quest'ultimo caso i primi perderebbero 180 lire e 60 lire i secondi.

Passando ai luogotenenti, pure divisi ora in due classi con paga differente, quelli di prima classe invece dell'attuale paga di lire 2456 ne avrebbero una di lire 2200 che, coll'aumento delle 300 lire d'indennità cavalli, verrebbero ad essere di lire 2500; più, una buona parte, ma non tutti, hanno più di sei anni di grado, per cui godrebbero dell'aumento sessennale di lire 120: ne verrebbe perciò un aumento totale di 164 lire, ma che si muta in una perdita di 196 lire, se prendono una razione in contanti.

I luogotenenti di seconda non avendo nessun diritto all'aumento sessennale, la loro paga invece di essere di lire 2156 verrebbe ad essere di 2500 lire, aumento di lire 344; in caso di una razione in contanti, diminuzione di 16 lire.

Veniamo finalmente ai sottotenenti. È intenzione del ministro della guerra di avere due terzi luogotenenti, un terzo sottotenenti: pochi saranno di questi ultimi i quali avranno sei anni di grado e godenti perciò dell'aumento di 120 lire. La loro paga attuale essendo di 1956 lire, e quella proposta, aggiungendovi le 300 lire di indennità cavalli, essendo portato a 2300 lire, verrebbero ad avere 344 lire di aumento, aumento il quale si muterebbe in 16 lire di perdita, se prenderanno una razione in contanti.

In complesso questa legge viene ad aumentare le paghe a tutti coloro che bene o male potevano tirare avanti avendo tutti i cavalli prescritti, e danneggia invece quelli i quali si trovano costretti a ricorrere alla razione in contanti invece di quella in natura per potere sussistere.

Aumentate la paga ai meno necessitosi e la diminuite ai più bisognosi. In fondo in fondo, invece delle 30 lire delle razioni percepite in contanti ne date 25 a quelli di cavalleria, 20 all'artiglieria, 15 alla fanteria, ed in questo io non vedo punto un aumento di stipendio.

Ci sono, per esempio, degli ufficiali del genio, i maggiori addetti agli uffici, dei quali io credo ben pochi tengano il cavallo; questi hanno due razioni, cioè due volte 360 lire all'anno che non potranno più prendere; gli si aumenterà la paga, è vero, ma non gliela aumenteranno in proporzione delle due razioni di foraggi prese in contanti.

Va bene che la legge dica che coloro che perderebbero coll'accettazione di questa legge si atterranno alla legge antica. Prima di tutto farò osservare che ciò aggraverà tanto più la spesa, giacchè quelli i quali avranno il più piccolo vantaggio accetteranno la legge nuova, gli altri si terranno all'attuale; ma questa facilitazione non riguarda le razioni di foraggio, ed è appunto il prenderle in natura od in contanti che porta un aumento od una diminuzione nel cambiamento di sistema fra gli stipendi.

In conclusione, io trovo che questa legge nei suoi principii è giustissima, ma che pecca nell'applicazione, per non potere assegnare una somma sufficiente all'indennità cavalli ed all'aumento sessennale, per cui non viene ad aumentare le paghe degli ufficiali e specialmente di quelli che hanno i cavalli.

L'aiuto che dovrebbesi dare, a mio avviso, sarebbe quello di dare loro il cavallo di servizio negli squadroni e nelle batterie. Ma credo che con un tal sistema la spesa sarebbe maggiore.

Vedo d'altronde che questa legge aumenta di 4 milioni il bilancio attuale, e quando si è vista la pena che ha avuto il ministro delle finanze, di andare a cercare due o tre milioni da una parte, due o tre dall'altra, non si può a meno di dire che, se non c'è utile grandissimo, una quasi direi assoluta necessità di questa legge che aumenta di 4 milioni il bilancio, non è questo il momento di metterla in esecuzione. Io ho parlato con molti miei antichi compagni dell'esercito, e, debbo dire il vero, ben pochi ne ho trovati che siano favorevoli a questa legge, perchè quelli che avrebbero un aumento dicono che è tanto poca cosa da non valere neppure la pena di fare una legge, e quelli che ci rimettono qualche cosa gridano come aquile. (*ilarità*)

Conchiudendo, io non presento alcuna mozione a questo riguardo, ma desidererei che il Governo ritirasse questa legge e aspettasse una circostanza più propizia per ripresentarla modificata.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Fambri.
FAMBRI, relatore. Il discorso dell'onorevole Perrone si aggira intorno a tre punti.

Nel primo accusa la legge presente di portare un aumento di ben quattro milioni al bilancio attuale. Afferma nel secondo che il vantaggio recato agli ufficiali è tanto scarso da non valere proprio la pena di caricare per esso il bilancio di una tanta somma. Nel terzo propone a dirittura che, essendo tanto grave per la finanza e tanto leggero sollievo per gli ufficiali, si abbia a rinviare ogni cosa ad altri tempi nei quali le cose si possano fare assai meglio che ora non sia proposto.

Intanto piglierei il toro per le corna, cominciando dall'affermare che la cifra di 4 milioni non è esatta. E siccome per le cifre del bilancio il mio amico Farini è proprio, come dissi altra volta, il contatore vivente, io pregherei la Camera di permettermi di cedergli la parola, affinché egli, membro della Commissione del bilancio, rettificasse, per conto di essa, le cifre, riservandomi poi di rispondere agli altri due appunti contenuti nel discorso dell'onorevole Perrone.

PRESIDENTE. L'onorevole Farini ha facoltà di parlare.

FARINI. (Della Commissione) Io non entrerò punto nei particolari delle cifre che l'onorevole Perrone ha citato; dirò solo che, da un deputato studioso come egli è, io mi sarei aspettato fosse esposto più esattamente lo stato della questione.

Egli esordiva affermando avere il ministro delle finanze, nella sua esposizione finanziaria, dichiarato che l'aumento delle paghe...

PERRONE. Dubitava.

FARINI. (Della Commissione)... sancito da progetti di legge che già ci stavano davanti, avrebbe importato un aumento di 4 milioni circa sul bilancio della guerra; insisteva dicendo essere egli incerto se questi 4 milioni andassero compresi in quella famosa cifra di 165 milioni che oramai, senza deliberazione della Camera, per una specie di tacito consenso, si vorrebbe stabilire come limite maggiore a cui possa ascendere il bilancio della guerra.

Or bene, a me preme anzitutto dissipare questi dubbi e dimostrare che la spesa derivante dal progetto di legge, che noi stiamo discutendo, è precisamente compresa nel limite, che voglio per momento ammettere massimo, di 165 milioni sul bilancio ordinario della guerra.

Se l'onorevole Perrone, oltre che all'esposizione finanziaria da lui citata, avesse ricorso al bilancio che noi tutti abbiamo sott'occhio, i suoi dubbi sarebbero stati immediatamente dileguati. Infatti a

pagina 10 della nota di variazioni presentata il 30 novembre 1873, si trovano espressamente dichiarate tutte le cifre necessarie.

Il bilancio di prima previsione del 1874 ammonta per la parte ordinaria ad una spesa di 167 milioni circa, cifra però la quale è in gran parte soltanto apparente, avvegnachè per 4 milioni si ha un corrispondente introito nelle casse dello Stato.

Questi 4 milioni sono per una partita di 3 milioni e 22 mila lire, corrispondenti a fitto di locali demaniali occupati dall'amministrazione della guerra: somma che altra volta non figurava nè nel bilancio della guerra, nè in quello dell'entrata; ma che, per rispetto alla legge di contabilità, il Ministero si è determinato a mettere in evidenza, sia nel bilancio della spesa che in quello dell'entrata.

Vi è anche una cifra di 1,179,000 lire, la quale proviene da che il ministro della guerra fino al 1873 amministrava, senza che ne apparisse su nessun bilancio la cifra, le somme che i volontari d'un anno pagano all'amministrazione della guerra per il loro mantenimento; mentre che in quest'anno, per deliberazione presa dalla Camera l'anno scorso, quando si discuteva il bilancio di definitiva previsione per 1873, queste somme si sono dovute mettere in evidenza nel bilancio della guerra e in quello dell'entrata.

Se dunque dalla cifra di lire 166,882,000 si sottraggono questi 4,201,000, il bilancio ordinario della guerra, quale noi l'abbiamo sotto gli occhi, si residua a lire 162,681,000, restando così un margine, tra questa somma ed i 165 milioni voluti per limite massimo del bilancio della guerra, di lire 2,319,000. Ora, per calcoli che sono pur dichiarati nella pagina che io leggo, risulta che le nuove paghe, sulle quali noi stiamo discutendo, porteranno l'aggravio di lire 2,317,000; resta adunque ancora qualche migliaio di lire prima che, anche votando questa legge, si raggiunga il limite massimo di 165 milioni per bilancio ordinario.

A me pare quindi di avere pienamente dileguati i dubbi espressi dall'onorevole Perrone; insisto soprattutto negando che la nuova legge importi un maggior onere alle finanze dello Stato di 4 milioni, ripetendo invece che esso non sarà se non di lire 2,317,000, secondo i computi fatti dal ministro della guerra. Lascio poi rispondere sui particolari all'onorevole Fambri.

Ma l'onorevole Perrone, sul principio del suo ragionamento, avendo osservato: pochi essere avvantaggiati dalla presente legge, molti invece scapitarne, non dubitava in ultimo, egli stesso, di concludere affermando che i perdenti non perdereb-

bero nulla! Infatti, egli si è ricordato di una disposizione della legge che vi proponiamo, per la quale coloro che godono di uno stipendio oggi, e che verrebbero per la nuova legge a vederlo diminuito, continuano a fruire dello stipendio attuale fino a quando essi conservano il grado che oggi ricoprono. L'onorevole Perrone non pose ciò in obbligo sul finire del suo ragionamento; ma quando esordiva dicendo: « pochi avvantaggiati e molti in perdita » mostrava di essersene allora dimenticato.

Egli ha pur conchiuso essere questa una legge giusta nei suoi principii.

Ora, uno dei principii fondamentali di essa qual è? È appunto quello di attribuire razioni di foraggio, che ora prendono nome d'indennità cavalli, soltanto a coloro i quali hanno l'effettivo possesso del cavallo. Tale principio è ritenuto giusto anche da lui, secondo ciò che egli medesimo ha ammesso; ma allora perchè, sotto pretesto che l'aumento sia troppo tenue, propone la reiezione della legge? Come potete voi, i quali opiniate questa legge importare già un soverchio aggravio alla finanza dello Stato, come potete voi aspirare ad un meglio che vi consta d'impossibile acquisto? Sono lustre, sono sofismi per esimersi dal venire ad una conclusione vera e reale.

E mi spiace di scorgere nel discorso dell'onorevole Perrone, che egli si schieri a viso aperto fra coloro i quali, senza darsi maggior pensiero delle conseguenze, stimano faccia d'uopo adottare qualunque mezzo per ridurre il bilancio della guerra nei limiti della più tenue spesa possibile.

PERRONE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Mi pare che sia meglio esaurire questo incidente intorno all'aumento della cifra del bilancio, e poi l'onorevole Fambri risponderà agli altri argomenti.

L'onorevole Perrone ha la parola.

PERRONE. L'onorevole Farini mi ha accusato di non essere andato a vedere nel bilancio per constatare se proprio l'aggravio era di 4 milioni o meno. Veramente al bilancio non vi aveva badato; aveva esaminati soltanto i documenti che il ministro della guerra aveva presentati unitamente a questo progetto di legge.

Nella relazione della Commissione su questo progetto di legge modificato dal Senato e ripresentato alla Camera nella tornata del 18 giugno 1873, vi è unito un allegato consistente in una lettera del ministro della guerra, proponendo il ministro di modificare l'articolo 8, per portare la legge in vigore

non più tardi del 1° gennaio 1875, invece che al 1° gennaio 1874. Il ministro scrive:

« Il motivo di tale cambiamento sta in ciò che l'applicazione di questo progetto di legge, che in origine avrebbe portato aumento di soli *due milioni* o poco più al bilancio della spesa del Ministero della guerra, nello stato attuale farebbe ascendere l'aumento a circa *quattro milioni*. »

Io non sono andato a verificare se il ministro della guerra diceva giusto o no; io ho preso le sue parole come oro, e vi ho creduto. Adesso mi si dice che costerà meno; io non dico il contrario; capiranno bene che non sono andato a fare il calcolo su tutti gli ufficiali appartenenti all'esercito, per sapere al giusto a che somma ammonterà l'aggravio della spesa.

L'onorevole Farini poi mi ha rimproverato di aver detto in principio del mio parlare che molti venivano danneggiati e pochissimi vantaggiati, e che poi ho finito col dire che quelli danneggiati non sono obbligati di accettare, e che quelli che sono vantaggiati accetteranno tutti, per cui vengo a contraddirmi da me stesso.

Apparentemente ciò è verissimo; ma quelli che saranno veramente danneggiati sono coloro i quali non avendo una paga sufficiente, prendono come supplemento una razione di foraggio in contanti, e d'ora innanzi invece non potranno più prendere questa razione in contanti, ma dovranno prenderla in natura, più l'indennità cavalli. Questi saranno danneggiati effettivamente, perchè sarà tanto di meno che verrà nelle loro saccoccie. È una distinzione sottile; ma il fatto sta ed è che per loro vi sarà un vero danno; prima potevano calcolare sopra una somma che d'ora innanzi non possono più prendere. Coloro che prendevano tutte le razioni di foraggio, quei lì ci guadagneranno sicuro.

RICOTTI, ministro per la guerra. Debbo dare tosto una spiegazione alle osservazioni fatte dall'onorevole Perrone, cioè che in passato e quando in origine fu presentato questo progetto di legge il ministro avrebbe dichiarato che l'aumento di spesa da esso prodotto sarebbe di circa 4 milioni, mentre oggi si dichiara invece che limiterebbersi a due milioni e mezzo.

Questa differenza esiste realmente, ma conviene tener conto che allora si parlava della prima previsione il cui stato fu presentato in marzo scorso, mentre attualmente si ha bensì per base ancora la prima previsione, ma recentemente rettificata.

Ora debbo osservare che una parte dell'aumento cagionato dal progetto in discussione fu già intro-

dotta in quest'ultimo bilancio, come sarebbero, per esempio, le indennità di carica.

Inoltre, siccome si è attuato il nuovo ordinamento dell'esercito, che deve andare in vigore col 1° gennaio del 1874, a mente della legge del 30 settembre, così, nel rifare il bilancio della guerra, si sono dovute introdurre in esso parecchie variazioni le quali assorbono già una parte di quei 4 milioni che si erano prima calcolati nell'ammontare della spesa di questo progetto.

Tra queste variazioni è principalmente da notare quella relativa agli aumenti nel numero di ufficiali di taluni gradi.

Come si rammenterà, allorchè per la prima volta è stata dalla Camera discussa questa legge e l'altra testè accennata dell'ordinamento dell'esercito, venne prestabilito che fosse aumentato il numero dei tenenti in rapporto a quello dei sottotenenti, e mentre prima erano metà d'un grado e metà dell'altro, si volle invece, ed è ora fissato, che di questi due gradi due terzi siano tenenti e un terzo sottotenenti.

Quando è stata scritta la nota che ha letto l'onorevole Perrone, credo che sia in giugno o in luglio dell'anno passato, questa variante non era per anco introdotta, ed è solo nel nuovo progetto di bilancio che essa viene attuata.

Ora, per questa causa, per nuove indennità di carica e per nuovi soprassoldi introdotti nel bilancio, si viene a più di un milione di maggiore spesa, ovverosia ben vicino alla differenza avvertita dall'onorevole Perrone.

È anche da notarsi che allora, siccome si parlava contemporaneamente e quasi come di una sola cosa di questa legge degli stipendi e dell'altra, ora già votata, dell'ordinamento, i quattro milioni si riferivano all'applicazione di entrambe.

Ciò stante, mentre più di un milione si è introdotto nel secondo progetto di prima previsione del 1874, come portato della legge sull'ordinamento dell'esercito, non restano ora più che due milioni e mezzo d'aumento, come conseguenza del progetto di legge che discutiamo. L'aumento che porterà l'applicazione di questa legge non si può al momento esattamente precisare, giacchè dipende dal numero maggiore o minore di cavalli che terranno gli ufficiali aventi diritto a razioni di foraggio. Si è presunto che il fatto di prescrivere che le razioni di foraggio non si possano altrimenti prelevare che in natura e pel numero di cavalli realmente posseduto, potrebbe recare un'economia di 400 a 500 mila lire; ma potrebbe anche accadere che gli ufficiali si decidessero ad avere un maggior numero di cavalli

che non hanno ora, ed in questo caso la maggiore spesa potrebb'essere non più soltanto di 2 milioni e mezzo, ma di 3 milioni. E così pure, se si avverasse l'ipotesi contraria, la maggiore spesa presunta potrebbe diminuire. Questa incertezza di calcolo non dipende dal Ministero, ma dipende in parte dalla volontà degli ufficiali; di modo che non si potrà avere un criterio un po' esatto se non dopo un'esperienza di uno o di due anni.

FAMBRI, *relatore*. Aggiungerò ancora due cose alle dette fin qui dal signor ministro, e sono che in allora i distretti erano 54 e non 62, e i reggimenti d'artiglieria 10 e non 14.

Aggiungo che la questione dei foraggi sarà probabilmente a molto maggiore scarico pel bilancio che non abbia detto l'onorevole ministro; in quanto che, secondo tutte le probabilità, ci sarà una differenza in meno di cinque a seicento mila lire tra le attuali corrisposizioni per foraggi in contanti e le spese future per quelli in natura.

Ed ora vengo all'onorevole Perrone il quale disse non valere la spesa di 4 milioni, e probabilmente, dopo la rettificazione, sosterrà che non vale nemmeno quella di due milioni e mezzo, il procurare al corpo degli ufficiali dei vantaggi di così poca importanza.

Io mi sono dato quest'anno la briga di dimostrare con molte ragioni e molte cifre la tesi opposta, ed anzi ho voluto scrivere molto a lungo per avere il diritto di parlar assai breve. Qui la carta canta dalla pagina 170 alla pagina 188 un particolareggiatissimo parallelo fra le condizioni economiche degli ufficiali secondo la legge vigente, che data dai decreti del 1861, e quelle che verranno lor fatte in seguito all'adozione del progetto di legge che io ho l'onore per la seconda volta di presentare alla Camera, e non semplicemente a nome di una maggioranza, ma della totalità della Commissione parlamentare per l'ordinamento militare e per gli stipendi.

I criteri ai quali ogni cosa s'informa e che erano precisamente quelli che in una discussione generale dovevano essere presi di mira e confutati da chi pur tirava ad impedire che la presente legge venisse adottata dalla Camera, sono assai nettamente esposti a pagina 156. L'onorevole Perrone, ben lungi dal darsi la briga di combatterli e proporre altri, ebbe la lealtà di riconoscerli giusti e pratici e di ammettere dal primo all'ultimo tutti i principii direttivi che hanno servito di guida alla Commissione nel fissare e l'entità delle cifre e i loro reciproci rapporti. Dove trovò a ridire non è nei principii, ma nei confronti fra il presente e il futuro stipendio.

Egli parlò a lungo degli ufficiali di cavalleria. Ora io mi permetto di dirgli che tra gli ufficiali di tutte le armi, e quindi anche tra quelli che gli stanno sì giustamente a cuore non ve n'è alcuno di cui la paga non abbia ricevuto un aumento, non corrispondente pur troppo a quello che hanno subito tutti i generi necessari alla vita dal 1861 al 1873, ma tale a ogni modo da aiutare con qualche efficacia a risolvere il problema ogni giorno più difficile della vita materiale.

Se tutto ciò non appare chiaramente all'onorevole Perrone, gli è che egli istituisce il confronto tra i presenti e i proposti stipendi, aggiungendo ai presenti ciò che andrebbe ad ogni modo tolto, quand'anche la presente legge non fosse ammessa, cioè i foraggi in contanti, e levande ai proposti ciò che va ad ogni modo ad essi aggiunto, cioè la indennità cavalli. A cotesto modo, il conto dell'onorevole Perrone certamente non torna. I conti non tornano che alla stretta condizione di partire da esattissimi dati ed essere intavolati a dovere. E si chiama, me lo perdoni l'onorevole Perrone, si chiama fare tutt'altro lo accumulare i foraggi in contanti sulla cifra degli averi dell'ufficiale.

Questi non possono entrare in modo veruno tra gli emolumenti dell'ufficiale, in seguito ai suoi servizi, ma bensì fra i mezzi che lo Stato è in debito di fornirgli per renderli. Faccia un po' l'onorevole Perrone questa distinzione fondamentale, e vedrà che le sue cifre si troveranno d'amore e d'accordo con quelle delle tavole della relazione che io ho citate, perchè l'aritmetica è una scienza sincera e non ha bisogno che di essere saviamente interrogata per saviamente rispondere.

E sono oramai sei anni da che io nella Commissione del bilancio, sostenuto dai miei bravi colleghi Farini e Corte, ho vinto il punto che i foraggi in contanti dovessero venir tolti, e per la sincerità del bilancio, e per la vera utilità nel servizio. Nè la Commissione generale del bilancio penò a persuadersene. Ma valga il vero, è egli un ragionamento possibile questo di dire ad un ufficiale: quanto meno cavalli tu terrai, cioè quanto ti troverai meno in grado di servire decorosamente e utilmente lo Stato, tanto più sarai pagato da esso? Come se le tentazioni a risparmiare danari e fatiche fossero poche, lo Stato verrebbe così ad aggiungervi le sue, e a creare colle sue proprie leggi e coi suoi propri danari degli ufficiali a piedi in tempo di pace e a cavallo in tempo di guerra, cioè dei parroci e non dei soldati, della gente che, come dissi allora, e ripeto ora, avrebbe tra le gambe un nemico capace di darle dieci volte più da fare di quello che è chiamato a combattere.

Non si fa il servizio di guerra a cavallo e quel di pace a piedi, questo è un assioma.

Ma, dice l'onorevole Perrone, altro gli è essere a piedi ed altro tenere un cavallo invece di due e utilizzare il foraggio del secondo per le molte spese del primo. In primo luogo rispondo che ammesso il principio del pagare i foraggi in contanti ne viene l'effetto non già che con due foraggi si tenga per lo più un solo cavallo ma bensì l'altro che con due, con tre, con quattro anche non se ne tenga nessuno. Ho io bisogno di fare delle citazioni rispondendo ad un antico ufficiale come l'onorevole Perrone? Siamo vecchi soldati e c'intendiamo. Io so bene che il cavallo non vive di solo fieno, come l'uomo non vive di solo pane; che c'è la ferratura, la paglia, la scuderia, il servizio, le spazzole, la bardatura, le medicine e mille altre cose. Gli è perciò che io aveva proposto nel seno della Commissione che, per soddisfare a tutte queste effettive necessità, senza che il bilancio perdesse di sincerità, chiamando una cosa con nome diverso dal proprio, e senza ammettere il principio del pagamento del foraggio in contanti questo non fosse che una parte della ragione e venisse per ciascun cavallo completato con una somma che per l'appunto indennizzasse l'ufficiale delle tante altre spese che il mantenimento del cavallo reca all'ufficiale. Secondo questo sistema ogni ragione sarebbe stata composta di quel tanto di fieno e di biada più un venti o venticinque lire per le altre spese. La proposta non è passata: ma parve e pare a me e a tutti così ragionevole non solo, ma necessaria che io spero una volta o l'altra passerà, e l'ufficiale, senza l'abuso e la bugia dei foraggi in contanti, avrà il fatto suo, e manterrà quanti più cavalli può, e diverrà ben altro cavaliere che finora fosse. Però, in mancanza di ciò qualche cosa fu fatto dacchè oltre al foraggio, si pagherà una indennità cavalli, la quale rappresenta se non altro uno dei principali elementi del passivo dell'ufficiale a cavallo, cioè l'ammortamento del capitale speso a montarsi.

E s'è fatto fors'anco di meglio a comodo dell'ufficiale, poichè lo si è sottratto quasi completamente alle vicende del mercato monetario ed equino dandogli, sicuramente entro a certi limiti, diritto o all'anticipazione del prezzo del cavallo, o alla somministrazione di un animale a sua scelta. Ciò disarma il mercante da una parte e l'usuraio dall'altra, le due grosse mignatte finora alle vene di due buoni terzi degli ufficiali montati.

Bisogna inoltre notare che la creazione del fondo *massa-cavalli* di cui l'onorevole Perrone ha, del resto, ammessa l'utilità e la giustizia, è un vero

e proprio aumento di paga e lo dimostra il fatto che ai generali, sui quali il Governo non crede di dover esercitare alcuna specie di tutela, l'indennità viene pagata alla mano insieme al soldo per l'ammontare di 50 lire mensili. Per gli altri ufficiali si giudica mantenere un fondo di scorta per la provvista dei cavalli; ma giunto questo alla somma di 1500 lire, la massa individuale è considerata satura e l'indennità è pagata alla mano al sottotenente come al generale.

Quanto alle 1500 lire, o meno se vennero spese in parte da poi, esse sono sempre il salvadanaio privato dell'ufficiale, e al momento in cui egli abbandona il servizio, gli viene pagato, non altrimenti da quel che si paghi al soldato che va in congedo, il suo credito di massa.

A questo modo la massa-cavalli è un vero e proprio aumento di paga; la Cassa non ha che un carattere di credito e di previdenza; il capitale depositovi è sempre una proprietà da valutarsi nella cifra degli emolumenti.

In tal modo si ottiene rettamente parte dello scopo per cui si tolleravano i foraggi in contanti e ciò senza ledere la sincerità del bilancio e gl'interessi del servizio; l'altra parte si otterrà quando sarà adottata la proposta alla quale ho alluso e a cui è stata resa giustizia di approvazioni, ma non ancora di voti.

Questo indugio però, funesto all'economia dell'ufficiale, non può certamente essere una buona ragione per tardare a tôrre di mezzo l'abuso dei foraggi in contanti che l'onorevole Perrone dovrebbe a ogni modo sottrarre dai suoi conti perchè, quando anche la presente legge non venisse accolta, essi verrebbero eliminati e il frutto per l'ufficiale sarebbe intanto la perdita contemporanea, e di tale antico vantaggio, non ammesso più, e del nuovo non ammesso ancora, è precisamente per l'opposizione di lui e di coloro che si inducessero a votare con lui.

Occorre appena dirlo che, quanto poi alla proposta di rinvio, proposto dall'onorevole Perrone, io devo apertamente e vigorosamente respingerla per mille ragioni.

Io comincio dal negargli ogni vera e seria ragione economica. L'onorevole Perrone sebbene abbia appartenuto fino a pochi anni fa all'esercito, e ne debba conoscere perfettamente le condizioni, non si perita di qualificare per assai poco e quindi per trascurabile il vantaggio di questa legge.

Ma il poco è relativo anzitutto, e il critico ha il dovere di giudicare il poco e il molto mettendosi

nei panni altrui non restando signorilmente nei propri.

Relativamente alle condizioni economiche di certuni, una cifra è insignificante, relativamente a quelle di certi altri, un aumento anche esiguo ha la sua bella e buona importanza.

Noi siamo tutti dolenti di non poter fare di più, a ogni modo, l'aver potuto fare qualche cosa è già una certa soddisfazione ai più legittimi e urgenti bisogni, ed io posso assicurare l'onorevole Perrone che dalla proroga frapposta all'attuazione di questa legge l'esercito si rammarica, i membri della Commissione sono interpellati e apostrofati nel modo più eccitatorio da cento parti, e ciò proverrebbe tutt'altro da quella specie di disdegno del poco che l'onorevole Perrone attribuisce alla classe degli ufficiali.

L'onorevole Perrone ha osservato che questa legge riesce a quasi esclusivo vantaggio delle armi speciali, cioè dell'artiglieria, del genio e in qualche parte dello stato maggiore.

È vero anche questo, ma non è tutto il vero ciò che egli ha detto. La legge riesce di grandissimo vantaggio in generale alla classe dei capitani, quella cioè che tornava più importante di sollevare, appunto perchè si trattava di un grado nel quale l'individuo rimane più a lungo, passa il fiore della virilità, ed è chiamato ad esercitare di molta autorità militare, amministrativa e spesso in forme al tutto discrezionali, perchè la compagnia di unità d'istruzione e di disciplina s'è fatta, per l'accresciutissima sua forza numerica, vero tipo di famiglia militare, e nerbo vero di azione tattica. I capitani di tutte le armi sono abbastanza notevolmente vantaggiati dalla presente legge.

Quanto all'aver principalmente provveduto alle armi speciali, ciò ha un profondo motivo il quale si basa e sui criteri esposti a pagina 156 della mia relazione e sulla condizione particolarissima delle nostre armi speciali, alle quali dobbiamo creare condizioni che facilitino il reclutamento degli ufficiali sotto pena di vederle mancare di inanzione.

Prima di dire che il favore accordato alle armi speciali sia sproporzionato, si badi bene alle condizioni attuali dell'offerta e della domanda, perchè le leggi economiche generali, fino ad un certo punto, sono applicabili anche alle particolari condizioni dell'esercito, segnatamente nei suoi rapporti colla società esterna, cioè nelle questioni di reclutamento.

In fin dei conti, gli ufficiali sono gente che presta l'opera propria verso un corrispettivo convenuto. Ora l'amministrazione della guerra sino ad ora ha

notato, con dolore non minore di quello di tutte le Commissioni parlamentari che si occupano delle cose dell'esercito, una deficienza considerevole nel numero degli ufficiali delle armi speciali ed una grande difficoltà di reclutamento.

In presenza di questo fatto e della quasi inutilità delle più premurose domande per parte del ministro della guerra e della insufficienza numerica e tecnica per parte dell'offerta, una Commissione chiamata a modificare le condizioni economiche dell'esercito, non doveva essa facilitare l'offerta e farle delle condizioni che riuscissero possibilmente attraenti? Perchè noti l'onorevole Perrone che la deplorata insufficienza dell'offerta sarebbe ingiusto lo spiegarla con una decadenza qualsiasi degli studi matematici in Italia, i quali sono invece in un certo fiore.

Io non credo che si sia ancora raggiunto abbastanza lo scopo per attirare i giovani. Noi abbiamo infatti avuto finora tre scuole di applicazione degli ingegneri in Italia, tutte e tre importanti; ne avremo a giorni una quarta ed ottima. Ebbene mi citi l'onorevole Perrone un solo degli allievi delle nostre scuole di applicazione che abbia domandato di entrare nelle armi speciali nostre in qualità di sottotenente, mentre è pure un fatto verissimo che il bilancio militare offre ai sottotenenti condizioni certo più favorevoli che non fra alcun'altra carriera, perchè non ce n'è certo alcuna la quale dia ad un giovane, colto, ma d'ordinario di 18 o 19 anni, il mezzo di guadagnare 2000 lire, colla giunta di quest'altro vantaggio che, appena terminato il corso di applicazione, è promosso e raggiunge le lire 2200. Non c'è finora società industriale la quale abbia offerto simili condizioni ai giovani.

Ora, se malgrado le più premurose domande, ed anche relativamente larghe, le offerte rimangono scarse o vengono ordinariamente da persone che non sono nè le più idonee nè le più desiderate, quale altra conseguenza è a dedurne, se non che le condizioni delle armi speciali devono essere ancora migliorate a preferenza di quelle delle armi di linea, nelle quali la deficienza di ufficiali si fa sentire assai meno e la concorrenza riesce assai meno temibile?

La proposta d'invio è anche da respingere per motivi, direi così, di politica interna.

È un pezzo che l'esercito l'aspetta questa legge, che egli vide proposta dal Governo, seppa adottata anzi migliorata ad unanimità dalla Commissione, e votata dalla quasi unanimità dalla Camera, e appreso dal Senato, il quale ha creduto anzi di dovervi introdurre altre migliorie oltre a quelle intro-

dotte dalla Commissione e rimise così, disgraziatamente, ogni cosa in questione, riaprendo il campo agli attacchi di coloro che non la vogliono.

Ma è egli possibile e desiderabile che questa legge, proposta dal Ministero e votata oramai dai due rami del Parlamento, debba essere oggi da capo rinviata?

E poi c'è un altro motivo egualmente e forse più stringente di farla una volta finita cogli indugi. Una legge per il miglioramento della condizione degli impiegati verrà senza dubbio presentata alla Camera e sarà anche senza dubbio votata, perchè riconosciuta indispensabile. Or bene: vuol egli l'onorevole Perrone che siano votate delle migliorie per una classe di funzionari, e non per gli altri? Vuole che, mentre si migliorano le condizioni degli impiegati civili rimangano postergate quelle dei militari a cui si era e promesso e provveduto prima? Il rinviare sarebbe oggi un vero e proprio disfare dei fatti realmente compiuti nel ciclo parlamentare e solo compromessi dall'altro ramo del Parlamento per un rispettabile desiderio del meglio. Rispondere a questo con una totale eliminazione sarebbe inconcepibile, inaudito.

Per tutte queste ragioni, io spero che la domanda di rinvio fatta dall'onorevole Perrone, sarà da lui ritirata, e che si passerà alla discussione delle tabelle, a proposito delle quali potrò dare, occorrendo, tutte quelle maggiori spiegazioni che saranno del caso.

SELLA. Io non mi preoccupero di queste variazioni di cifre che tormentavano l'onorevole Perrone.

Debbo dichiarare che l'onorevole Ricotti ci aveva vezzò a queste e molte altre variazioni di numeri; perciò non stimo di fare indagini se l'aumento di spesa sia di due o di quattro ovvero di due più quattro milioni ma piuttosto di limitarmi ad una semplice domanda.

Questo progetto di legge, se non erro, era stato sospeso pochi mesi or sono, ed almeno lasciato come tale, appunto perchè si considerava che prima di presentare un disegno di legge per un aumento di spesa, che è, in sostanza, aumento di stipendio per una classe d'impiegati, come sono i militari, forse giustizia voleva che si aspettasse allorchè si presentasse anche quello relativo all'aumento di spesa per gl'impiegati civili. Si considerava inoltre che per fare quest'aumento di spesa, che aveva nessuna attinenza cogli organici, si poteva anche aspettare che l'erario fosse stato fornito degli opportuni mezzi.

Ora domanderei, soltanto per mia norma, non avendo potuto assistere alle sedute dei precedenti

giorni, quale indirizzo intenda tenere il Ministero a questo riguardo; se cioè sia d'avviso di mandare innanzi questo progetto di legge senza connetterlo con quello relativo all'aumento degli stipendi degli impiegati civili e a quei progetti di legge relativi all'incremento di risorse per l'erario, come mi parrebbe opportuno, affinché si abbia la certezza che, una volta votato questo schema di legge, la cui spesa cascherà fatalmente sull'erario, benchè a vantaggio della classe benemeritissima dei militari, sia o no contemporaneamente adottabile pari trattamento per gl'impiegati civili, o almeno senza un soverchio indugio per questi ultimi di egual vantaggio.

A me parrebbe che, se quest'aumento ci ha da essere, debba farsi per ambedue le classi, e penso che, prima di determinare un aumento di spesa, converrebbe pensarci bene, per essere certi di avere i mezzi da poterlo soddisfare.

Questa è null'altra è la mia domanda.

MINISTRO PER LA GUERRA. Per non andare ora troppo per le lunghe, vorrei rimandare ad altra circostanza il domandare all'onorevole Sella delle spiegazioni sulla dichiarazione da esso fatta che io ho abituato la Camera a cambiare facilmente i numeri. Frattanto però potrei dirgli che è lui che ha cambiato soventi idee su certi punti, e potrei provarglielo. Tutto quanto fu fatto e progettato nell'antico Gabinetto, fu fatto e progettato d'accordo coll'onorevole Sella; ed io non credo di avere mai modificato le cifre, se non sotto l'imperiosa necessità di forza maggiore; quando non si poteva fare diversamente; come è pure avvenuto ai piani finanziari ed alle previsioni dell'onorevole Sella. Quando cade il fulmine sopra una casa, gli è forse che si doveva prevedere prima la maggiore spesa che questo accidente doveva cagionare?

Ricorderà la Camera le fasi per le quali passò questo progetto di legge. Il Senato, come la Camera aveva già fatto, deliberava che dovesse andare in esecuzione il 1° gennaio 1874. Quando ritornò alla Camera, io scrissi una lettera alla Commissione per chiedere che, stante le difficoltà finanziarie, l'applicazione di questa legge fosse rimandata, ora non ricordo precisamente se alla metà del 1874 od al 1° gennaio del 1875, oppure sino al tempo che sarebbesi poi determinato con regio decreto: ad ogni modo, sino a che non fossero votati espressi provvedimenti finanziari. E tutto ciò naturalmente erasi così concertato coll'onorevole Sella, allora ministro delle finanze. Le ultime sedute del Parlamento precipitarono, e non si venne ad alcuna decisione in proposito a questa legge, tuttochè la

Giunta l'avesse presentata alla Camera colla proposta che essa dovesse andare in vigore nel giorno che sarebbesi determinato con regio decreto, non però dopo il 1° gennaio 1875.

Che si propone in ora? Si propone di fissarne l'eseguimento pel 1° luglio 1874. Ed il 1° luglio non è da qui a un mese; e non c'è diversità sostanziale dalla prima deliberazione della Giunta, d'accordo col Ministero.

Se la Camera crede poi di modificare questa data, io non mi opporrò in modo assoluto, benchè troverei una tale decisione meno conveniente...

FARINI. La Commissione, sì.

MINISTRO PER LA GUERRA... ma, subordinarla alla votazione della legge degl'impiegati, dopo le discussioni alle quali questo progetto di legge ha già dato luogo, mi pare che sarebbe cosa affatto inopportuna, tanto più che è, credo, già presentata alla Camera la legge sugli stipendi degli impiegati, o che almeno sta per essere presentata fra pochi giorni.

PRESIDENTE. È accennata soltanto.

MINISTRO PER LA GUERRA. Ma sarà presentata sicuramente fra pochi giorni.

Del resto è sempre libera la Camera di rimandare questa legge; la rimandi pure, se così le piace; ma tale non è la mia proposta; anzi ciò sarebbe contro le mie esplicite intenzioni; sarebbe un cambiamento tutto della Camera e che non si accorderebbe colle sue precedenti deliberazioni.

FAMBRI, relatore. Questa legge, si noti, fu domandata fino dal dicembre 1870; ed è ben ora che la Camera, la quale l'ha votata qualche mese fa, la risanzioni e faccia mettere in atto. Essa deve farlo per coerenza verso se stessa che l'ha chiesta, studiata e approvata, per convenienza verso l'altro ramo del Parlamento, il quale aveva approvate tutte le sue migliorie, introdottene nel medesimo senso anco di nuove, vale a dire l'ha più che votata; e finalmente per un sentimento, dirò a dirittura, di decenza verso l'esercito...

PERRONE. Domando la parola.

FAMBRI, relatore. Di decenza, ripeto, verso l'esercito il quale l'ha veduta votare, ci ha contato sopra e l'aspetta da tanto tempo.

Quanto all'onorevole Ricotti, io certo non lo apunterò, come l'onorevole Sella, di mutabilità, ma neanche lo loderò del mostrarsi così disposto alla compiacenza per un altro rinvio. Pensi che la flessibilità è una specie di mutabilità anch'essa. Quanto a me, lo dichiaro a nome non solo mio ma della Commissione, respingo il rinvio anche d'un giorno al di là del 1° luglio 1874. L'onorevole Sella, per una carità, mi permetta di dirglielo, molto pelosa

verso gl' impiegati, pretenderebbe oggi di non dar nulla agli ufficiali, perchè non fu dato ancora nulla agli impiegati. È la consolazione dei dannati che egli vuole intanto loro procurare opponendosi alla votazione di questa legge finchè non sia votata quell'altra. Io non so davvero come egli intenda di far camminare queste leggi parallele. Dovrà sempre venirne una prima dell'altra. E contro l'una e contro l'altra egli si riserva il diritto di sfoderare l'argomento della priorità. Quando verrà quella degli impiegati sclamerà: ma che cosa dirà esso l'esercito che aspetta da tanto tempo la sua? Tornata quella degli ufficiali ripeterà la nenia d'oggi: ma che cosa diranno gl'impiegati? Dicano quel che vogliono: una bisogna bene che vada innanzi all'altra. Questa viene oggi, ma non sarà applicata che al 1° luglio 1874; ebbene, l'onorevole Sella, che ha tanto affetto per gli impiegati ne faccia suo pro per affrettare la venuta dell'altra e avrà tutto il tempo di fare che vengano parallelamente in esecuzione, che è la sola cosa possibile, mentre parallelamente in discussione non vedo punto il modo di farle venire.

PERRONE. Veramente io non voleva più prendere la parola. Io non l'aveva domandata dopo le parole dell'onorevole Fambri, quantunque avrei avuto molte cose a dire; ma, quando l'ho sentito dire che per decenza verso l'esercito bisogna votare questa legge, io veramente che non credeva fare nessuna indecenza...

FAMBRI, relatore. Domando la parola.

PERRONE... nel pregare la Camera a respingere la legge, credo dover parlare nuovamente per rispondere due o tre cose all'onorevole Fambri e provare che la legge non è poi così vantaggiosa.

Egli è venuto a dire che si aiutano principalmente i capitani, e che il prelevamento di razioni in contanti non erano stipendi.

Il ministro della guerra se ha lasciato quell'abuso, si è perchè non si poteva fare diversamente. Ma in fin dei conti quelle trenta lire ogni mese, chi ne aveva bisogno se le metteva in tasca e gli servivano come aiuto per andare avanti. Dice che hanno aiutati i capitani di cavalleria, che è specialmente per la cavalleria che si è fatta questa legge.

Capitani di prima classe che avevano una paga di 3400 lire, ora ne avranno una di 3100.

MINISTRO PER LA GUERRA. No, no! C'è l'aumento del sessennio.

FAMBRI, relatore. Metta l'indennità cavalli, che è paga.

PERRONE. Prenderanno quell'indennità cavalli dopo alcuni anni, quindi avranno 300 lire di meno. Questo mi pare chiaro e tondo.

Egli è venuto a dire che nessuno studente della scuola d'applicazione d'ingegnere è entrato nelle armi speciali. Ma crede proprio che per un aumento di 44 lire lascieranno la carriera d'ingegneri per passare in artiglieria o nel genio?

I luogotenenti di prima classe invece di 2156 lire, vengono a prendere 2200, più 240 assegno-cavalli, e 120 se hanno sei anni di grado, ossia 2560 lire. Crede che per questa differenza un ingegnere lascerà la carriera per passare nell'artiglieria? Io credo che, se gl'ingegneri non passano nelle armi speciali è per molte e molte ragioni, ma non per una piccola differenza di poche centinaia di lire che verrebbero ad avere quando fossero tenenti di prima classe.

Per ritornare a quelle famose 30 lire che prendevano indebitamente, ma che erano tollerate, dirò che non era quella una paga, ma era un aiuto che veniva mese per mese onde arrivare alla fine dell'anno. Togliendogli quell'aiuto non dico mica che non facciate bene, ma è un fatto che diminuite i mezzi che essi avevano e che erano tollerati, perchè non si poteva fare diversamente.

Gl'ufficiali si lamentano di non avere i mezzi necessari per andare avanti; voi aumentate, sì, è vero, la paga ad alcuni, di poca cosa la diminuite ad altri.

La indennità-cavalli è un principio giustissimo, l'aumento sessennale giusto pur esso, ma sono cose giuste in teoria: quando si tratta di stipendi, le teorie su cui sono basati sono belle e buone, ma sono i danari che le danno un valore pratico.

FAMBRI, relatore. Io darò una breve spiegazione all'onorevole Perrone, il quale affermò chiaro e tondo un argomento che, secondo me, tondo sarà, ma chiaro, no, certo. Egli dice che l'indennità cavalli gli ufficiali non la mettono in tasca.

È materialmente vero. Le 25 lire mensili non entrano in tasca se il salvadanaio non abbia raggiunto l'ammontare di lire 1500, ma se non entrano in tasca, salvano la tasca; se non sono marenghi sonanti che vengono in borsa, sono belli e buoni cavalli che vengono in scuderia dell'ufficiale senza imbarazzi, senza cambiali, senza umiliazioni, senza probabili doli.

Metto un ufficiale il quale non abbia cavallo, nè danari da comperarlo. Egli va non da uno strozzino ma dal suo colonnello e gli dice: io ho bisogno di un cavallo da 1000, da 1500 lire, c'è il tale che ne avrebbe uno fatto apposta per me. Il cavallo è visitato, apprezzato quel che vale davvero è pagato lì per li coi fondi che l'ufficiale ha in serbo, od anche con quelli che non ha, ma che rifonderà a 15, 20 o

25 lire al mese. È poco vantaggio materiale cotesto del trovare, e senza interessi, i danari che occorrono? È poco vantaggio morale e sociale questo del non si dover levare il cappello a nessun *maquignon*, ed essere prontamente e coscienziosamente serviti? L'indennità-cavalli, ripeto, se non entra in tasca, salva la tasca e rappresenta anche aritmeticamente molto più del suo ammontare, perchè rappresenta e una somma e un credito aperto.

Quanto all'aumento degli ufficiali del genio, esso non è di sole 44 lire, prima di tutto, ma pel luogotenente di 244 o di 324 lire, secondo che si tratta della seconda o della prima classe, i conti si veggono a pagina 172 della mia relazione.

Non si tratta dunque della cifra dell'onorevole Perrone, ma si tratta del sestuplo in un caso, e dell'ottuplo nell'altro.

PERRONE. Calcolando anche l'indennità-cavalli.

FAMBRI, relatore. Sicurissimo. Si tratta di denari che si traducono in cavalli, che l'ufficiale non troverebbe tanto facilmente a 25 lire al mese.

Del resto, ammetto che è poco quello che si dà, e ripeto che nel seno della Commissione ho sostenuto che bisognava dare di più, ma non ci sono riuscito. In mancanza di meglio, votate questo. Fra il poco e il nulla io non capisco come possa essere preferito il nulla, e come si possa venire a ragionare così: quello che voi date all'esercito è troppo poco, dunque nulla che sarà meglio.

Crede l'onorevole Perrone che egli colla sua proposta non rende un servizio agli antichi e bene amati colleghi suoi e miei.

SELLA. Non ho risposto subito all'interrogazione fatta dall'onorevole ministro della guerra, sopra quale circostanza io fondassi la mia allusione alla mobilità delle cifre per quello che riguarda l'amministrazione della guerra.

Poichè ora mi pare fuori di proposito entrare in altri particolari, mi limiterò ad accennare le differenze che vi sono tra l'esposizione finanziaria dell'onorevole Minghetti del 1873 e quelle che ci furono nella esposizione finanziaria fatta al termine del 1871.

Se poi occorresse ancora altro, bisognerebbe rammentare l'accaduto in occasione dell'interpellanza dell'onorevole Nicotera.

Non ho altro a dire, perchè adesso mi sembra un po' lungo e difficile l'entrare nello svolgimento di tutte queste varie questioni.

MINISTRO PER LA GUERRA. L'onorevole Sella sa meglio di me che certe cose dette così a metà fanno un'impressione molto diversa che a dirle esplicitamente ed intere.

Egli dice: confrontate, per esempio, la mia esposizione finanziaria con quella che ha fatta pochi giorni fa l'onorevole Minghetti, e vedrete le differenze delle cifre quanto al bilancio della guerra.

Ma ben probabilmente l'onorevole Sella non ha ancora letto l'esposizione dell'onorevole Minghetti, chè altrimenti vi avrebbe trovate chiaramente svolte le ragioni di queste differenze di cifre.

Del resto, quand'anche queste ragioni avessero potuto tornare nuove e sorprendere altri, ciò non poteva certamente accadere all'onorevole Sella, perchè gli fossero note anche prima dell'ultima sua esposizione finanziaria.

Quando, nel 1871, si fa un progetto di bilancio di 148 a 149 milioni, calcolando il frumento a 30 lire il quintale, la carne pel rancio del soldato a 75 a 90 centesimi il chilogramma, l'aggio dell'oro al 4 od al 5 per cento, il carbone, il ferro e tante altre cose ad un dato prezzo, e che poi, nel 1873, il frumento si stenta a trovare a lire 40 il quintale, la carne si deve pagare lire 1 40 ad 1 50 il chilogramma, l'aggio dell'oro è salito al 15 per cento, il carbone, il ferro e tutto il resto è aumentato di prezzo più del 30 per cento, domando io se non sia una necessità di forza maggiore quella di accrescere le spese.

Sicuramente io avrò avuto torto di non prevedere nel 1871 che nel 1873 saremmo stati ridotti a questo partito. Ma ha ciò previsto l'onorevole Sella? Sono circostanze di forza maggiore che, un Dio, un profeta potrebbe prevedere; ma io non sono nè profeta nè figlio di profeta, e credo che neppure l'onorevole Sella lo sia. (*Si ride*)

Quello che sarebbe difficile non è già di dimostrare la necessità attuale di 165 milioni pel bilancio ordinario della guerra, bensì di provare che con tale somma si possa mantenere sotto le armi la stessa forza che nel 1871 con 150 milioni.

Per ciò fare siamo costretti di appigliarci a tutti i ripieghi: a congedare le classi due o tre mesi prima del tempo voluto; a ritardare di alcuni mesi la venuta sotto le armi della nuova leva; ed altri espedienti che pur tutti tornano a scapito della buona costituzione dell'esercito, ma che è pur forza subire onde non isconvolgere lo stato finanziario.

Più volte ebbi a dire all'onorevole Sella che vi erano due modi per risolvere il problema: l'uno di aumentare adeguatamente il bilancio, per poter mantenere sotto le armi la forza che si aveva; l'altro quello di ridurre questa forza.

Ma, in questo caso, invece di prepararci per la guerra un esercito di prima linea di 300 mila uomini, bisognava contentarci di uno tra i 200 ed i

220 mila, ed invece di una leva di 60 mila uomini, limitarla a 40 o 45 mila uomini. Così potevasi stare sui 150 milioni. Ma, se non si voleva diminuire la forza dell'esercito, era impossibile non aumentare il bilancio.

Così ho spiegato più volte all'onorevole Sella come si potesse definire la questione; e gli ho pure soggiunto che quand'anche io non potessi affermare perduta l'Italia per questa diminuzione di forze, tuttavia non sarei stato io colui che avrei adottato questo partito e che mi sarei ritirato, perchè non credeva cosa saggia diminuire le forze dell'esercito. Disposto a cercare tutti i mezzi possibili per limitare l'aumento di spesa, mai mi sarei deciso a diminuire le forze dell'esercito.

L'onorevole Sella non ignorava queste cose prima della sua esposizione del 1873; se le richiami alla mente, e vedrà che le sapeva.

SELLA. Mi rincresce di continuare quest'incidente, ma non posso esimermene per la necessità in cui mi veggio di aggiungere una dichiarazione, ed è che solo dopo l'interpellanza dell'onorevole Nicotera io ebbi conoscenza di una ragguardevolissima spesa, che veniva a carico delle finanze. Di qui la differenza fra ciò che io dissi il 18 marzo e ciò che ebbi a dire alla Camera pochi giorni dopo...

MINISTRO PER LA GUERRA. La dica questa spesa ragguardevolissima.

SELLA. La spesa degli approvvigionamenti. Dapprima ho sentito lo stesso onorevole Ricotti indicarla in 40 milioni, poi in 27, se non erro, ma sempre una spesa ragguardevolissima, di cui non ne aveva mai avuto alcun sentore. Cosicchè prima di quell'interpellanza io credeva di essere in perfetto accordo col mio piano finanziario, non proponendo altri mezzi di entrata; ma quando io sentii l'onorevole Ricotti parlare in altr'aula (e se ne deve ricordare) di una nuova spesa non so se di 40 o di 27 milioni, perchè mi parve che vi fosse una certa mutabilità, io mi sono creduto in dovere di coscienza e di onestà di chiedere alla Camera nuovi aumenti di entrata poco dopo aver detto che non ne avrei domandati degli altri.

PRESIDENTE. Mi pare che quest'incidente è esaurito...

MINISTRO PER LA GUERRA. L'onorevole Sella ha parlato di una nuova spesa, di una spesa impreveduta. Io lo pregherei d'indicarmi quale sia questa nuova spesa, perchè io non l'ho presente. Io non so nemmeno se intenda parlare di una spesa ordinaria o di una spesa straordinaria.

SELLA. Ho già detto che si tratta di spese di approvvigionamenti. Io ho sentito parlare di provviste di ogni specie; questo è il concetto che mi rimase di quella discussione; perchè devo confessare che io non poteva essere, come non lo sono tuttora, abbastanza in cognizione di tutte le varie categorie riguardanti l'esercito; la mia impressione era questa, che anche negli anni passati veramente la spesa effettiva per l'esercito era maggiore di quella che risultava dal bilancio, ma soltanto si era provveduto per mezzo dell'esaurimento dei magazzini.

FAMBRI, relatore. Domando la parola.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito, epperò dichiarato chiusa la discussione generale su questo progetto di legge.

Domani seduta pubblica al tocco.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sopra gli stipendi e gli assegnamenti dell'esercito;

2° Discussione del progetto di legge per autorizzare il Governo a ritirare dalla Banca Nazionale un altro acconto di 30 milioni sulla somma accordatagli colla legge del 1872;

3° Seguito della discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata pel 1874;

4° Votazione per scrutinio segreto sopra i progetti di legge relativi ai bilanci 1874 dei Ministeri: delle finanze, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia;

5° Discussione del bilancio di prima previsione pel 1874, del Ministero della marina.